SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 121

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 maggio al 2 giugno 1999)

INDICE

AVOGADRO: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12532) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni) Pag.* 8297

BONATESTA: sulle iniziative per la rottamazione delle automobili (4-04445) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* 8325

sulla necessità di un attestato di qualifica per l'avviamento di un'impresa di pulizie (4-08741) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* 8327

BORNACIN: sul riconoscimento dell'invalidità al signor Attilio Chiodo (4-11922) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 8329

CAMBER: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12458) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 8300

CAMPUS: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12407) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 8303

CAPALDI: sulla gestione dell'edilizia residenziale pubblica presso il comune di Viterbo (4-13138) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 8331

COLLINO: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12625) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni) Pag.* 8305

DANIELE GALDI ed altri: sugli eventi calamitosi che hanno colpito il Ponente ligure nel settembre 1998 (4-12594) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente)* 8332

DANIELI: sui piani di edilizia economica e popolare (4-08427) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 8333

FIORILLO: sulla società Adriatica (4-10782) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione)* 8334

FUMAGALLI CARULLI ed altri: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12464) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 8308

IULIANO: sulla vicenda del militare di leva Luigi Confessore di Bracigliano (Salerno) (4-12259) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* 8337

MANCONI: sulle dichiarazioni del pubblico ministero Paolo Giordano (4-07140) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia)* 8338

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

MANFREDI: sulla soppressione del 16º reggimento addestramento reclute «Bergamo» di stanza a Diano Castello (Imperia) (4-15059) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* *Pag.* 8339

MANFREDI, RIZZI: sull'uso dei richiami vivi nella caccia (4-13601) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente)* 8341

MANFROI: sull'interruzione della viabilità sui passi Pordoi e Falzarego (4-08930) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 8342

MONTELEONE: sulla strada statale n. 598 «Fondo Valle d'Agri» (4-11571) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 8343

sulla soppressione dell'ufficio postale di Caprarico (Matera) (4-11641) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 8344

PARDINI ed altri: sui progetti in materia di tossicodipendenza promossi dal comune di Buccinasco (Milano) (4-13812) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale)* 8346

PREIONI: sulla situazione della strada statale n. 229 (4-13204) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 8347

SALVATO: sull'istituzione di un pedaggio sulla strada statale n. 1 Aurelia (4-11281) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 8349

SARTO: sulla società Adriatica (4-10873) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione)* 8351

SELLA DI MONTELUCE: sulla vendita del complesso industriale della Piaggio alla fondazione Tushav (4-12160) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* *Pag.* 8353

sulla rinegoziazione dei mutui accesi dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti (4-13936) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 8358

sulla rinegoziazione dei mutui accesi dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti (4-14565) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 8359

sulla rinegoziazione dei mutui accesi dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti (4-14795) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 8360

SEMENZATO: sulla richiesta di invio di un maggior numero di obiettori di coscienza avanzata dall'Associazione umbra per la lotta contro il cancro (4-15018) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* 8362

SERENA, MANFROI: sull'associazione AMREF (4-13860) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale)* 8364

SERVELLO: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12634) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 8311

WILDE: sulla vendita del complesso industriale della Piaggio alla fondazione Tushav (4-12163) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* 8353

AVOGADRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che l'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre vent'anni e la RAI da molto prima), avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

che, infatti, l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l'ottimizza-

zione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che, inoltre, l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

che quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto dell'allora Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate;

che nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che, in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte:

Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia:

Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto:

Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna:

Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo;

Marche:

Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, San Paolo;

Sicilia:

Alcamo, Baheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;

Sardegna:

Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte:

Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;

Lombardia:

Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto:

Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche:

Frontignano, Montefalcone;

Sicilia:

Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del coordinamento Aer, Anti, Corallo (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

si chiede di conoscere:

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non abbia interpellato il coordinamento Aer, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che, a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente, dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12532)

(30 settembre 1998)

CAMBER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

che infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990,

n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

che quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate;

che nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che in particolare dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;

Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa.

che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;

Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;

Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI, Corallo (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie delle comunicazioni:

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni ha previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni ha ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non ha interpellato il Coordinamento AER, ANTI, Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non ha considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12458)

(23 settembre 1998)

CAMPUS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'articolo 1, comma 6, lettera *a)* n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le Garanzie delle communicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consiste nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

che infatti l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che inoltre l'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

che quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate;

che nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che in particolare dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle comunicazioni ad alcune Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;

Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villa Perosa;

Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;

Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

per quale ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non abbia interpellato il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12407)

(22 settembre 1998)

COLLINO. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che l'articolo 1, comma 6, lettera *A)* n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del 1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

che infatti l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che inoltre l'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650 consente il trasferimento di intere emittenti televisive ad un concessionario ad un altro concessionario;

che quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la

copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

che nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

che il Ministro delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che in particolare dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti, Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;

Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villa Perosa;

Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;

Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

l'interrogante chiede di sapere per quali ragioni il Ministro delle comunicazioni:

ha ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

ha previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

ha ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

non ha interpellato il coordinamento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

non ha considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12625)

(2 ottobre 1998)

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, BRUNI, MAZZUCA POGGIOLINI, FIORILLO, MUNDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

che infatti l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

che quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate;

che nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che in particolare dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;

Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa.

che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;

Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;

Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie delle comunicazioni:

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni ha previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni ha ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non ha interpellato il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non ha considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12464)

(23 settembre 1998)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 5);

che, infatti, l'articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

che quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate;

che nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che, in particolare, dall'esame della documentazione inoltrata dal Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;

Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comunque pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;

Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campione d'Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;

Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) per quali ragioni il Ministro delle comunicazioni abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

b) per quali ragioni il Ministro abbia previsto la totale soppressione dei siti sopracitati;

c) per quali ragioni il Ministro abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

d) per quali ragioni il Ministro non abbia interpellato il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

e) per quali ragioni il Ministro non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12634)

(6 ottobre 1998)

RISPOSTA. (*) – Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno sottolineare che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione è stato predisposto seguendo le indicazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, che stabilisce che nel piano deve essere fissato il numero di reti nazionali e locali, che a queste ultime deve essere riservato un terzo delle risorse disponibili in ogni bacino di utenza e che debbono essere seguiti alcuni criteri tecnici di pianificazione (articolo 2, comma 6, e articolo 3, comma 5).

In particolare, nel fissare il numero delle reti in ambito nazionale e locale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – e, nelle more del suo pieno funzionamento, il Ministero delle comunicazioni – deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) la localizzazione comune degli impianti;

b) l'uniformità dei parametri radioelettrici da stabilire secondo *standard* internazionalmente riconosciuti;

c) la ricezione dei programmi in assenza di disturbi, ciò che determina, tenuto conto di tutti gli altri criteri, la scelta delle frequenze;

d) l'indicazione dei bacini, che debbono coincidere con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) l'equivalenza in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento su tutte le emittenti nazionali e locali;

f) la minima copertura territoriale per le emittenti in ambito nazionale (almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia per le emittenti televisive);

g) riserva di frequenze per la diffusione del segnale sonoro e televisivo in tecnologia digitale.

Da questi criteri ed in particolare da quelli indicati ai punti *a), b), e), f)* e *g)* discende che l'unica ipotesi percorribile è quella di una piani-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle sei interrogazioni sopra riportate.

ficazione che, pur prendendo le mosse dalla realtà esistente nel processo di individuazione dei siti di irradiazione – siti sulla cui idoneità dal punto di vista della tutela della salute e dell'ambiente è tuttavia richiesto il parere delle regioni – determini le caratteristiche radioelettriche degli impianti sulla base della definizione dei bacini e delle coperture minime richieste.

Solo con tali premesse è possibile ottemperare agli obblighi di legge che mirano alla realizzazione di reti nazionali e locali aventi coperture di territorio tra loro equivalenti e, per le nazionali, coperture non inferiori all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonchè pervenire ad un ottimale sfruttamento della risorsa spettrale.

È da precisare che i criteri di elaborazione del piano in questione sono stati illustrati ed ampiamente discussi con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni AER, ANTI, CORALLO e delle conclusioni cui si è pervenuti si è tenuto conto in sede di predisposizione definitiva.

Per quanto riguarda la tutela delle emittenti minori, c'è da rilevare che il legislatore ha previsto una procedura da attuare successivamente alla pianificazione, che mira alla individuazione di ulteriori risorse proprio per l'emittenza locale.

La soluzione ipotizzata, cioè quella della razionalizzazione ed ottimizzazione dell'esistente, non è in grado di conseguire tutti gli obiettivi dettati dal legislatore.

Come è noto, infatti, la realtà esistente si è sviluppata con un processo spontaneo e non coordinato con il risultato di dar luogo ad una situazione che vede emittenti nazionali e locali con impianti ubicati in siti spesso non comuni, con caratteristiche radioelettriche diverse in quei casi in cui viene utilizzato lo stesso sito e, soprattutto, con coperture di territorio sicuramente non equivalenti.

Il processo di razionalizzazione e di ottimizzazione proposto, in linea teorica, potrebbe condurre alla eliminazione dei disturbi, ma nel momento dell'attuazione pratica esso farebbe nascere molte difficoltà. Ed invero, in sede di adozione di concrete misure di compatibilizzazione, risulterebbe estremamente delicato individuare e ripartire equamente gli oneri e le eventuali penalizzazioni tra gli impianti per i quali è stata rilasciata una concessione.

Con difficoltà tale processo potrebbe anche condurre alla localizzazione comune degli impianti ed all'uniformità dei parametri radioelettrici, ma non potrebbe certo portare al bilanciamento delle reti ed alle coperture, come previsto dalla legge, e, comunque, sarebbe attuabile soltanto nel presupposto di un unanime consenso tra tutti gli operatori pubblici e privati; inoltre tale metodo non sarebbe in grado di rendere disponibili le risorse necessarie per l'introduzione della televisione numerica terrestre, relegando l'Italia nella posizione di fanalino di coda rispetto ai paesi europei che già stanno introducendo, o hanno già

programmato di introdurre, tale tecnica con la conseguente ricaduta negativa sulla produzione industriale nel settore.

Da quanto sopra si ritiene che la metodologia seguita da questo Ministero nella predisposizione degli atti preliminari all'approvazione del piano sia l'unica conforme al dettato della legge n. 249 del 1997 per cui l'ipotesi suggerita nell'atto parlamentare cui si risponde potrebbe essere perseguita soltanto in presenza di una sostanziale e profonda revisione del contenuto e degli obiettivi della medesima legge.

Si significa, infine, che molte delle osservazioni si riferiscono ad una situazione riguardante la prima fase del processo di pianificazione che è ormai superata dalla definizione della seconda proposta di piano, nell'ambito della quale molte delle postazioni di cui si lamenta la soppressione sono state pianificate; nei casi in cui le esclusioni sono state confermate ciò è dovuto alla circostanza che sono state inserite nella proposta di piano altre postazioni che coprono la medesima area in maniera più efficiente dal punto di vista radioelettrico, mentre si rammenta che in alcuni casi la mancata pianificazione dei siti è stata determinata dalle autorità regionali che ne hanno richiesto l'esclusione a causa dell'esistenza di vincoli urbanistici, sanitari o ambientali.

Nella tabella allegata, comunque, sono indicate, per ogni postazione citata nell'interrogazione in esame, le ragioni dell'eventuale esclusione, ovvero la situazione attuale nei casi di reinserimento del sito nella pianificazione.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(10 maggio 1999)

PIEMONTE

POSTAZIONE	COMMENTO
Asti Azzano	Ridondante con Quarto Superiore che presentava, tra l'altro, migliori caratteristiche radioelettriche.
Centro la Salle	Ridondante con Colle Maddalena, che garantisce un servizio più efficace sull'area di servizio interessata.
Corio Canavese	Ridondante con Chivasso, che presenta caratteristiche migliori dal punto di vista radioelettrico.
Montoso	Ridondante rispetto a Bra la Morra, che offre migliori caratteristiche radioelettriche anche dal punto di vista delle potenziali interferenze.
Mottarone	La postazione è stata pianificata per servire la riva lombarda del lago Maggiore, secondo le caratteristiche della postazione.
Ronzone	La postazione, esclusa in un primo tempo, è stata successivamente inserita, su richiesta della Regione, al posto di Bricco dell'Olio.
Superga	Ridondante con Colle Maddalena, che garantisce un servizio più efficace sull'area di servizio interessata.
Torre Bert	Ridondante con Colle Maddalena, che garantisce un servizio più efficace sull'area di servizio interessata.
Andorno Micca	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Cesana Torinese	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt..
Ceva	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Mombaruzzo	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Monte Quarone	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Sestriere	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Villanova Mondovì	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Villar Perosa	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.

LOMBARDIA

POSTAZIONE	COMMENTO
Aprica casa cantoniera	Ridondante rispetto ad Aprica Belvedere, che per le caratteristiche radioelettriche meglio copriva l'area interessata.
Como Brunate	La postazione è stata inserita nella seconda fase della pianificazione tra quelle con potenza ERP inferiore a 200 Watt.
Laveno	La postazione è stata pianificata nel Piemonte, in quanto le caratteristiche radioelettriche la rendono idonea a servire la costa piemontese del lago Maggiore.
Monte Calenzone	Esclusa dalla pianificazione in quanto contrastante con la scelta di fondo, basata sulla ottimizzazione ai fini interferenziali delle postazioni, di irradiare sulla Lombardia dall'arco alpino e sull'Emilia Romagna dall'arco appenninico.
Monte Giarolo	Esclusa dalla pianificazione in quanto contrastante con la scelta di fondo, basata sulla ottimizzazione ai fini interferenziali delle postazioni, di irradiare sulla Lombardia dall'arco alpino e sull'Emilia Romagna dall'arco appenninico. Inoltre la postazione avrebbe comportato irradiazioni oltre l'ambito regionale.
Monte Penice	Esclusa dalla pianificazione in quanto contrastante con la scelta di fondo, basata sulla ottimizzazione ai fini interferenziali delle postazioni, di irradiare sulla Lombardia dall'arco alpino e sull'Emilia Romagna dall'arco appenninico. Inoltre la postazione avrebbe comportato irradiazioni oltre l'ambito regionale.
Milano Pirelli	La postazione è stata esclusa in quanto ridondante rispetto a Valcava ed inoltre per la sua localizzazione in pieno centro abitato.
Milano Repubblica	La postazione è stata esclusa in quanto ridondante rispetto a Valcava ed inoltre per la sua localizzazione in pieno centro abitato.
Roncola	Ridondante con Valcava che offre caratteristiche radioelettriche migliori.
S.Giulietta di Casteggio	Esclusa dalla pianificazione in quanto contrastante con la scelta di fondo, basata sulla ottimizzazione ai fini interferenziali delle postazioni, di irradiare sulla Lombardia dall'arco alpino e sull'Emilia Romagna dall'arco appenninico.
Airuno V. Greghentino	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Albaredo	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Brenzio	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Campione d'Italia	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Cigolino	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Falecchio Clusone	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.

LOMBARDIA

Gireglio	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Marcheno	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Pizzo Cornacchia	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Poira	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Roccolo Arrighi	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.
Sommafiume	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt. In tale ottica è poi stata pianificata nella seconda fase anche con potenza superiore a 200 Watt.
Triangia	La postazione non è stata esclusa dalla pianificazione, ma indicata come pianificabile tra quelle con potenza inferiore a 200 Watt.

VENETO

POSTAZIONE	COMMENTO
Asiago Echar	Ridondante con le postazioni di Asiago Sisemol e Asiago monte Longara.
Nevegal	Ridondante rispetto a Col Toronto che ha migliori caratteristiche radioelettriche; la scelta è stata condivisa anche dalla regione per quanto di sua competenza.
Roccolo	Ridondante rispetto a monte Madonna che ha migliori caratteristiche radioelettriche; la regione ha condiviso l'esclusione per quanto di sua competenza.
Rovigo	Ridondante rispetto alla postazione di Monte Cero, che ha migliori caratteristiche radioelettriche.
San Giovanni	Ridondante rispetto a monte Madonna che ha migliori caratteristiche radioelettriche.
San Zeno Monte Baldo	Pianificata per la Lombardia, mentre per il Veneto si è preferita Torricelle per i minori debordamenti in altre regioni.
Torricelle S. Sofia	Ridondante rispetto a Torricelle che presenta migliori caratteristiche radioelettriche. L'integrazione su Verona è stata realizzata, nella seconda fase, con l'introduzione di Verona Torre SIP.
Velo	Allo scopo di limitare le aree interferenziali e quindi aumentare la risorse disponibili, si è preferito coprire l'area di servizio di Velo con le postazioni di Monte Cero (per Rovigo) e Torricelle (per Verona).
Ventolone	Ridondante con Monte Madonna che presenta migliori caratteristiche dal punto di vista radioelettrico.
Cima Fratta	La postazione non è stata esclusa, ma considerata pianificabile in un secondo momento; infatti nella seconda fase la stessa è stata inclusa tra quelle con potenza inferiore ai 200 Watt ERP.
Monte Rite	La postazione non era stata esclusa, ma considerata tra quelle pianificabili in una seconda fase; in effetti nell'ultima versione del piano la stessa è stata pianificata con potenza superiore ai 200 Watt ERP.
Negrar	La postazione non è stata esclusa, ma considerata pianificabile in un secondo momento; infatti nella seconda fase la stessa è stata inclusa tra quelle con potenza inferiore ai 200 Watt ERP.
Pieve Alpago	La postazione non è stata esclusa, ma considerata pianificabile in un secondo momento; infatti nella seconda fase la stessa è stata inclusa tra quelle con potenza inferiore ai 200 Watt ERP.
Spiazzi di Monte Baldo	La postazione non è stata esclusa, ma considerata pianificabile in un secondo momento; infatti nella seconda fase la stessa è stata inclusa tra quelle con potenza inferiore ai 200 Watt ERP.
Tudaio	La postazione non era stata esclusa, ma considerata tra quelle pianificabili in una seconda fase; in effetti nell'ultima versione del piano la stessa è stata pianificata con potenza superiore ai 200 Watt ERP.

EMILIA ROMAGNA

POSTAZIONE	COMMENTO
Cà del Lupo	Ridondante con Cà del Vento e Serramazzoni
Castellaccio	Ridondante con Calderaro monte Grande; d'altro canto la Regione la segnalava come utilizzabile solo in via provvisoria per 12 mesi.
Castelmaggiore	In un primo momento la postazione era stata esclusa. Ma successivamente è stata pianificata su richiesta della Regione.
Faeto	Postazione esclusa anche su indicazione della Regione che ha fatto presente l'esistenza di vincoli urbanistici ed ambientali, e ne ha proposto l'utilizzo solo per un periodo provvisorio di 12 mesi. D'altronde la postazione risulta ridondante con Serramazzoni.
Genesio	Ridondante con Canate.
Monte Pincio	L'area di servizio dell'impianto viene coperta in maniera efficace con le postazioni di Covignano e Montescudo, per cui, non essendo indispensabile, si sono preferite postazioni poste in territorio Emiliano Romagnolo, mentre Monte Pincio si trova nelle Marche e quindi fuori regione.
Osservanza	Risulta ridondante con Bertinoro ed inoltre la scelta della esclusione concorda con la richiesta della Regione di non pianificare la postazione per motivi urbanistici, sanitari e ambientali. Successivamente la Regione comunicava l'utilizzabilità della postazione solo per un periodo provvisorio di 12 mesi.
Porretta Terme	La postazione non è stata esclusa, in quanto, come comunicato dalla Regione, essa in sostanza coincide con Ca' dei Fletti, e vi è solo differenza di denominazione tra Regione e indicazioni del Piano del 1992, per cui valgono le considerazioni fatte per quest'ultima.
San Paolo	L'area di servizio dell'impianto viene coperta in maniera efficace con le postazioni di Covignano e Montescudo, per cui, non essendo indispensabile, si sono preferite postazioni poste in territorio Emiliano Romagnolo, mentre Monte Pincio si trova nelle Marche e quindi fuori regione.

MARCHE

POSTAZIONE	COMMENTO
Colle San Marco	La postazione era stata esclusa nella prima face, ma poi, su richiesta della regione è stata pianificata al posto di Monte Ascensione.
Colonnella	Esclusa perché situata fuori regione, mentre nell'ambito del territorio marchigiano esistono postazioni idonee a coprire la stessa area di servizio. La postazione è stata comunque pianificata per la regione Abruzzo.
Monte d'Aria	Ridondante rispetto alle postazioni di Camerino e San Severino Marche, che comportano una minore estensione dell'area interferenziale.
Monte Pincio	La postazione era stata esclusa nella prima face, ma poi, su richiesta della regione è stata pianificata.
Novilara	Inizialmente era stata esclusa, ma poi su richiesta della Regione è stata inclusa al posto di Santa Veneranda per la quale esistevano problemi sanitari.
San Paolo	Esclusa perché serve prevalentemente zone dell'Emilia Romagna pur essendo in territorio marchigiano.
Frontignano	La postazione non era stata esclusa ma solo lasciata in sospeso nella prima fase; infatti è poi stata inserita tra quelle con potenza inferiore ai 200 Watt.
Montefalcone	La postazione non era stata esclusa ma solo lasciata in sospeso nella prima fase; infatti è poi stata inserita tra quelle con potenza superiore ai 200 Watt.

SICILIA

POSTAZIONE	COMMENTO
Alcamo	Ridondante rispetto a Monte Bonifato che comprende anche l'area coperta da Montagnalonga, consentendo di ridurre le postazioni con migliore utilizzo delle risorse.
Bagheria	La postazione, ridondante con Monte Pellegrino, non è stata del tutto esclusa in quanto si è lasciato la possibilità di utilizzarla qualora servisse integrare Monte Pellegrino per il servizio sulla costa orientale.
Montagnalonga	Ridondante rispetto a Monte Bonifato che comprende anche l'area coperta da Alcamo, consentendo di ridurre le postazioni con migliore utilizzo delle risorse.
Scrisi	Ridondante rispetto a Calanna, che presenta aree interferenziali meno estese pur coprendo la medesima area di servizio.
Valverde	Ridondante rispetto a Monte Lauro che risulta più efficiente dal punto di vista della copertura radioelettrica.
Belmonte Mezzagno	La postazione non è stata esclusa ma se ne è solo sospesa la pianificazione in quanto la potenza ipotizzata è inferiore ai 200 Watt.
Erice sant'Anna	La postazione non è stata esclusa ma se ne è solo sospesa la pianificazione in quanto la potenza ipotizzata è inferiore ai 200 Watt.
Pantelleria	La postazione non è stata esclusa ma se ne è solo sospesa la pianificazione in quanto la potenza ipotizzata è inferiore ai 200 Watt.
Piraino	La postazione non è stata esclusa ma se ne è solo sospesa la pianificazione in quanto la potenza ipotizzata è inferiore ai 200 Watt.
Rupe Atenea	La postazione non è stata esclusa ma se ne è solo sospesa la pianificazione in quanto la potenza ipotizzata è inferiore ai 200 Watt.

SARDEGNA

POSTAZIONE	COMMENTO
Arzana	Ridondante rispetto a Punta Tricoli, per cui, per motivi di maggiore efficacia dal punto di vista radioelettrico, si è preferita quest'ultima.
Capoterra poggio dei pini	Ridondante rispetto a Monte Serpeddì, nei confronti del quale le aree coperte erano inferiori; inoltre la vicinanza ai centri abitati ha consigliato la scelta di non pianificare la postazione, anche in assenza di indicazioni da parte della Regione.
Capoterra Santa Rosa	Ridondante rispetto a Monte Serpeddì, nei confronti del quale le aree coperte erano inferiori; inoltre la vicinanza ai centri abitati ha consigliato la scelta di non pianificare la postazione, anche in assenza di indicazioni da parte della Regione.

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, recante «Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio», al titolo III regola la gestione di particolari categorie di rifiuti;

che l'articolo 46 (veicoli a motore), in particolare stabilisce che il proprietario di un veicolo a motore che intende procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione;

che il comma 2 prevede, per il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione, la possibilità della consegna ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;

che ai commi successivi sono disciplinate le fasi di messa in sicurezza e prelievo degli inquinanti (oli, batterie, eccetera) e separazione e stoccaggio di parti riutilizzabili per categorie omogenee, nonchè la vendita di esse al pubblico, escluse quelle attinenti la sicurezza, che avranno come unici destinatari gli autoriparatori iscritti all'apposito registro (RIA), per la loro revisione;

che in base a tale sistema sarà direttamente l'autodemolitore, il concessionario o la succursale ad assumersi, mediante apposito certificato, l'impegno di cancellare il veicolo dal PRA;

che la FIAT, al contrario, ha inviato ai propri concessionari una circolare con la quale ha impartito l'obbligo della consegna delle auto dismesse solo all'ADA (Associazione demolitori autoveicoli);

che da notizie acquisite l'ADA avrebbe circa 500 associati in tutta Italia, mentre molti di più sono, in assoluto, i rottamatori autorizzati alla demolizione delle auto;

che il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, all'articolo 29 prevede il contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati, il 50 per cento a carico dei concessionari, l'altro 50 per cento a carico dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto disposto dalla FIAT non sia da ritenersi contrario alle disposizioni contenute nei sopracitati provvedimenti legislativi o, in ogni caso, contrario a quella che voleva essere la finalità dell'intervento legislativo, e cioè il sostegno all'occupazione;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di tutelare i centri di autodemolizione autorizzati ai sensi di legge e non iscritti all'ADA, che, dalla rigorosa applicazione della circolare FIAT ai propri

concessionari, vengono messi fuori mercato con gravi ripercussioni sul fronte occupazionale e grave pericolo di cessazione dell'attività;

se non si ritenga infine quantomeno arbitrario il comportamento della FIAT in considerazione del fatto che nel contributo per le auto da rottamare c'è un 50 per cento a carico dello Stato alla cui composizione contribuiscono, di fatto, gli stessi rottamatori non associati all'ADA.

(4-04445)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

È stato possibile accertare che la «raccomandazione» di FIAT Auto alla propria rete concessionaria di conferire le vetture raccolte a seguito del decreto-legge n. 669 del 1996 non è rivolta ai demolitori associati ad ADA bensì a quelli partecipanti al sistema FARE.

Tale sistema (FIAT Auto Recycling) nacque per effetto di impegni presi dalla FIAT spa nei confronti del Ministero dell'ambiente fin dal 1989 con l'obiettivo di progettare e testare nuove metodologie e procedure per il riciclaggio e il recupero dei componenti di autoveicoli dismessi.

Il sistema FARE fu presentato al pubblico nel 1992, ben prima quindi dell'avvento nell'ordinamento giuridico italiano della normativa prevista dal decreto-legge n. 669, emanata nel dicembre 1996.

Le metodologie e le procedure del sistema FARE sono state conseguentemente sperimentate presso i demolitori prima delle leggi di incentivazione recentemente emanate per l'auto e, per questa finalità, la FIAT Auto si è avvalsa del supporto dell'associazione ADA, che raccoglie un gran numero di aderenti tra i demolitori regolarmente autorizzati e assicura una copertura di aderenti piuttosto ampia su tutto il territorio nazionale.

L'ADA risulta aver assicurato alla FIAT spa la verifica preventiva e il monitoraggio della presenza, presso i demolitori partecipanti al FARE, dei requisiti richiesti da questo sistema, oltre che di quelli di legge.

La FIAT spa ha comunicato di aver formulato alla rete concessionaria un invito essenzialmente allo scopo di garantire il trattamento ecologico previsto dal sistema FARE; ha fatto, altresì, presente di non aver posto alcun obbligo per la rete FIAT di dare in esclusiva all'ADA, o a parte dei suoi aderenti che effettuano il riciclaggio con il sistema FARE, le demolizioni disciplinate dal decreto-legge n. 669 del 1996 e successive integrazioni o modificazioni.

La raccomandazione di FIAT Auto alla rete non sembra avere carattere discriminatorio se si considera, tra l'altro, che non è stata effettuata nei confronti di tutti gli aderenti all'ADA, ma solo di quella parte dei suoi aderenti che seguono le linee del sistema FARE. Occorre poi

considerare che l'adesione al sistema FARE non è preclusa a demolitori aderenti ad altre associazioni.

La FIAT Auto, inoltre, ha reso noto di non partecipare al sistema di demolizione FARE, non avendo di conseguenza alcun ritorno economico diretto, mentre persegue l'obiettivo di favorire il più ampio ricorso ad attività di demolizione effettuate nel rispetto delle norme ecocologiche che possono portare al riciclaggio di materiale.

Occorre, infine, considerare che la FIAT Auto ha in passato provveduto a far demolire quantitativi molto limitati di vetture, rispetto al totale delle vetture oggetto di tale trattamento in Italia. Per dare un'idea delle comparazioni, nel 1995 e nel 1996 sono state rottamate rispettivamente 80.000 e 70.000 unità, mentre negli ultimi anni il numero di vetture oggetto di radiazione al Pubblico registro automobilistico ha sempre superato il milione di unità all'anno. Appare, pertanto, difficile trarre la conseguenza di falsare o restringere in maniera consistente la concorrenza sul mercato.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(7 maggio 1999)

BONATESTA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. – Premesso:

che con decreto 7 luglio 1997, n. 274, del Ministro dell'industria è stato emanato il regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;

che il suddetto decreto, all'articolo 2, comma 3, indica tra i requisiti tecnico-professionali da possedere un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

che nei giorni scorsi è accaduto che i funzionari della camera di commercio di Viterbo abbiano negato ad una giovane intenzionata ad avviare un'impresa di pulizie l'iscrizione all'albo delle ditte, in quanto sprovvista dell'attestato specifico;

che la risposta fornita ha suscitato le proteste dell'interessata e della intera categoria dei giovani imprenditori;

che le disposizioni contenute nel decreto sopra citato, in riferimento al possesso dello specifico attestato, non definiscono dove, come e quando lo stesso possa essere acquisito, determinando di fatto il rifiuto di richieste d'iscrizione all'albo delle ditte, così come è accaduto presso la camera di commercio di Viterbo;

che altro elemento di discriminazione nei confronti soprattutto di nuove ditte è la richiesta della «potenzialità», con ciò intendendosi la capacità economica delle stesse, anche in relazione all'attività svolta e

quindi al reddito prodotto negli anni precedenti a quello della domanda; tale fatto esclude le nuove imprese che ovviamente non possono avere i requisiti richiesti ai sensi della legge,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere onde evitare che casi come quello descritto abbiano a ripetersi, ponendo il cittadino nelle condizioni di vedersi negato un diritto fondamentale, qual è quello della libera scelta d'intrapresa, e dall'altra parte l'ente camerale nella impossibilità di recepire una richiesta d'iscrizione a causa della incompletezza e della farraginosità di una norma che, in quanto regolamento di attuazione, avrebbe dovuto sciogliere dubbi ed incertezze sull'attuazione di quella legge (25 gennaio 1994, n. 82) per la quale si è ritenuto necessario emanare il regolamento stesso.

(4-08741)

(2 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Innanzitutto si premette che in ordine alle questioni poste nel testo dell'interrogazione il Ministero dell'industria, subito dopo l'emanazione del decreto 7 luglio 1997, n. 274, ha sempre fornito chiarimenti – di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con quello della ricerca scientifica e dell'università – sui titoli abilitativi allo svolgimento delle attività in questione.

Nel contempo, non si è mancato di fornire il proprio parere in merito a casi dubbi che si fossero potuti presentare presso le singole Camere, anche in riferimento a nuovi titoli di studio venuti in essere a seguito della creazione di nuovi programmi formativi.

In merito poi al carattere discriminatorio della richiesta di «potenzialità» economiche, nel ritenere che con ciò si voglia far riferimento al requisito di esistenza di rapporti con il sistema bancario, di cui alla lettera *c)*, comma 1, articolo 2, del decreto ministeriale n. 274 del 1997 e ai requisiti previsti all'articolo 3 dello stesso decreto, al fine dell'inserimento delle imprese nelle fasce di classificazione, si fa presente quanto segue.

Il Ministero dell'industria ritiene che si possa pervenire ad una lettura agevolativa del requisito di cui al primo punto, ritenendolo assolto con la semplice dimostrazione di un rapporto di conto corrente con un istituto bancario o con una dichiarazione di solvibilità riferita all'interessato.

Con riferimento, invece, ai requisiti di cui al primo punto, si evidenzia che con la circolare n. 3444/C del 29 maggio 1998 si è chiarito che «la classificazione delle imprese di pulizia in fasce per volume di affari (...) ha valore esclusivamente ai fini della partecipazione delle stesse imprese alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria (...). Ne discende, ad avviso dello scrivente, che l'iscrizione di una impresa di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese arti-

giane secondo le fasce di cui alla predetta normativa sia obbligatoria solo per quelle imprese che intendono partecipare alle procedure di affidamento di cui sopra».

Da quanto sopra riportato, si evince che resta comunque intatta la libertà di intraprendere le attività di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, pur in mancanza dei requisiti economici di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale in questione, purchè gli importi degli appalti stipulati non superino la «soglia» comunitaria.

Tale condizione, mentre non dovrebbe costituire una limitazione significativa per le piccole imprese svolgenti le attività in questione, permetterà di sottoporre a controlli più stringenti le imprese di dimensioni maggiori, nelle quali principalmente si sono riscontrati quei fenomeni di infiltrazione malavitosa che era specifico obiettivo della legge n. 82 del 1994 e del relativo regolamento di attuazione tentare di circoscrivere e contrastare.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

BERSANI

(7 maggio 1999)

BORNACIN. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che con determinazione del Ministero del tesoro n. 037609 del 25 febbraio 1977, è stata riconosciuta al signor Attilio Chiodo, nato a Lucca il 30 novembre 1923, l'invalidità ascrivibile alla 6ª categoria, con riconoscimento della pensione per «fibrosclerosi bispicosottoclaveare, con pachipleurite in campo superiore sinistro»;

che in data 15 marzo 1994, lo stesso ha presentato richiesta per un più favorevole trattamento pensionistico;

che la commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, dopo averlo sottoposto in data 24 maggio 1995 a nuova visita medica, ha giudicato aggravata l'invalidità del signor Chiodo e lo ha pertanto proposto per la 5ª categoria;

che in data 30 settembre 1996, la commissione medica superiore ha invece giudicato l'invalidità dello stesso non aggravata nè rivalutabile,

si chiede di sapere quali particolari motivi abbiamo indotto la suddetta commissione a ribaltare il giudizio espresso dalla commissione di primo grado, anche tenendo conto di quanto stabilito dalla legge dell'8 agosto 1991, n. 261.

(4-11922)

(16 luglio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere i motivi per i quali la commissione medica superiore ha giudicato l'invalidità del signor Attilio Chiodo non aggravata nè rivalutabile, ribaltando il giudizio espresso dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Genova.

Al riguardo, si fa presente che la commissine medico-legale ha ritenuto di confermare la precedente ascrivibilità alla 6ª categoria delle infermità riconosciute al signor Attilio Chiodo in quanto nel verbale della commissione medica periferica per le pensioni di guerra di Genova del 24 maggio 1995 si proponeva la 5ª categoria per più equa valutazione e constatato aggravamento senza segnalare alcuna patologia aggravante. Infatti, la diagnosi formulata ripeteva esattamente qualla risultante in data 1º settembre 1955 che aveva dato luogo all'attribuzione della 6ª categoria. Inoltre, agli atti non vi era alcun dato che potesse giustificare che l'infermità fosse da ascriversi a categoria superiore (5ª categoria, tabella A, voce n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Al fine della rivalutazione per aggravamento, i referti respiratori di cui all'esame obiettivo del verbale del 24 maggio 1995, in parte (torace: iperfonesi basale; ipofonesi biapicale) sono correlabili alla premessa infermità fibrosclerosi con pachipleurite; in parte (respiro aspro diffuso) rappresentano rumori ascoltatori aggiunti di tipo generico, che non implicano particolari fattori aggravanti nè sono classificabili in assenza di altri dati respiratori e strumentali specifici.

I risultati ottenuti con l'esame clinico e gli esami strumentali praticati presso l'USL (RX, PFR, ECG) non hanno sostanzialmente modificato il quadro clinico e diagnostico precedente.

Quanto al criterio di più equa valutazione o rivalutazione dell'infermità, il testo unico delle norme in materia di guerra (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) all'articolo 24, che tratta del sopravvenuto aggravamento dell'infermità, considera il caso in cui, anche se non sia sopravvenuto un aggravamento, sia tuttora da ascrivere per più equa valutazione a categoria superiore a quella cui venne prima assegnata.

Nel caso di specie, l'inserimento dell'infermità dalla 6ª categoria alla 5ª categoria della tabella A, voce n. 10, specificamente riferita alla malattia tubercolare, viene così definita: «La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria».

Sulla questione mancano elementi che comprovino l'ascrivibilità della infermità alla categoria superiore rispetto a quella a cui venne prima assegnata in quanto gli esiti risalenti al 1955, ormai stabilizzati, risultano radiologicamente localizzati e limitati e non si possono considerare estesi o di particolare gravità per processi sopraggiunti, co-

me si deduce dai dati riportati nella relazione clinica e nella formulazione diagnostica.

Quanto all'applicazione della lettera *m)* di cui alla legge n. 261 del 1991, essa inserisce nell'istituto dell'aggravamento dell'infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, i nuovi fenomeni patologici che possono essere insorti successivamente purchè interdipendenti dal punto di vista medico-legale con la prima infermità. Nel caso di specie non risulta alcuna patologia aggravante successivamente insorta che sia riportata negli atti o in diagnosi.

Sulla base di quanto sopra esposto la commissione medico-legale, in assenza di elementi comprovanti l'aggravamento della infermità pregressa o la sua rivalutazione, ha espresso parere di conferma di assegnazione della patologia alla 6ª categoria.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(18 maggio 1999)

CAPALDI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che gli organi di stampa della provincia di Viterbo si sono più volte occupati della allegra gestione della edilizia residenziale pubblica presso il comune di Viterbo;

che risultano effettuate assegnazioni provvisorie di alloggi IACP da parte del comune senza la minima osservanza delle normative regionali vigenti (articolo 19 della legge regionale n. 33 del 1987, modificata con la legge regionale n. 49 del 1995) ed in deroga alle ordinarie procedure di assegnazione;

che con tale procedura il sindaco di Viterbo ha, di fatto, eluso la graduatoria di assegnazione: è così infatti che i coniugi Rosi, di cui si è recentemente occupata la stampa locale (si veda «Il Messaggero» dell'8 novembre 1998. cronaca di Viterbo), ultrasessantacinquenni con un trattamento pensionistico complessivo di lire 1.500.000 al mese, ex colf lei, ex camionista lui, quest'ultimo colpito da un tumore alla gola e privo della gamba sinistra (amputata in seguito a calcificazione delle vene), pur essendo al 47º posto nella graduatoria di assegnazione IACP 1995, sono oggi sottoposti a sfratto esecutivo non essendo ancora riusciti ad ottenere un alloggio tra i 56 realizzati;

che le cronache locali e regionali si sono occupate recentemente di un'altra «perla» collezionata dall'amministrazione comunale di Viterbo allorché, sempre in alloggi costruiti dallo IACP ma non assegnati e non assegnabili perché privi delle necessarie opere di urbanizzazione che il comune avrebbe dovuto realizzare, si sono verificati atti di vandalismo con danni quantificabili in circa 500 milioni di lire;

che le associazioni degli inquilini hanno più volte pubblicamente stigmatizzato e denunciato i comportamenti censurabili e le omissioni del comune di Viterbo;

che dei consiglieri regionali hanno sollevato l'urgente necessità di provvedere ad un commissariamento *ad acta* del comune di Viterbo,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano verificare, anche alla luce delle ispezioni regionali, la sussistenza di responsabilità contabili nell'atteggiamento assunto dagli amministratori del comune di Viterbo relativamente alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

(4-13138)

(18 novembre 1998)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto citata, si fa presente che l'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 attribuisce ai comuni le «funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Inoltre, si precisa che il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) di questo Dicastero non ha alcun potere di controllo o vigilanza sulla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(26 aprile 1999)

DANIELE GALDI, ROGNONI, RUSSO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che gli eventi calamitosi verificatisi nel pomeriggio del 30 settembre 1998 lungo tutto il Ponente ligure e in modo particolare nell'Imperiese hanno comportato seri e gravi danni alla popolazione, con la perdita di una vita umana, in seguito allo straripamento di due fiumi e per la caduta di frane con conseguenti smottamenti, si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda porre in essere onde evitare ulteriori conseguenze negative per l'incolumità della popolazione, e dei territori e per la salvaguardia dell'economica locale.

(4-12594)

(1° ottobre 1998)

RISPOSTA. – Dai dati a disposizione emerge che è stato ammesso al finanziamento degli interventi urgenti per il 1998 (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 1998) un programma di interventi di risistemazione del torrente San Lorenzo sito nel comune di San Lorenzo al Mare in provincia di Imperia. L'importo del finanziamento risulta pari a 6.000 milioni di lire.

Durante l'alluvione del 30 settembre 1998 il comune di San Lorenzo è risultato particolarmente colpito e l'inondazione del torrente ha interessato il centro abitato nel quale l'acqua ha raggiunto la quota massima di 3,65 metri.

Gli interventi ammessi al finanziamento per il 1998 riguardano:

demolizione di opere connesse con la copertura del torrente e definizione di nuove opere di protezione spondale in allargamento, che nella parte di sbocco trovano naturale continuità con i pennelli esistenti;

demolizione della pavimentazione cementizia di fondo e risagomatura dello stesso ad una quota adeguata;

ricostruzione ed allargamento delle difese spondali, rinaturalizzazione del fondo alla quota di profilo ideale;

risagomatura dell'alveo con allontanamento del materiale depositato dalla piena del 30 settembre 1998;

rinaturalizzazione dell'alveo e realizzazione di difese spondali con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(26 aprile 1999)

DANIELI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*. – Premesso:

che la legge 28 dicembre 1995, n. 549, al comma 75 dell'articolo 3 stabilisce in sei mesi il termine per le amministrazioni comunali affinchè le stesse decidano se cedere in proprietà aree a suo tempo cedute in diritto di superficie nell'ambito del piano di edilizia economico-popolare;

che gli uffici tecnici erariali territoriali incaricati di valutare l'area per definire il prezzo di riscatto sono in enorme difficoltà nel procedere al loro compito e quindi non mettono le amministrazioni comunali nelle condizioni di effettuare le valutazioni previste dalla legge,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno procedere quanto prima ad emanare un decreto-legge che proroghi in modo congruo il termine stabilito dall'articolo 3, comma 75, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per le amministrazioni comunali al fine di effettuare la scelta ovvero prevedere un intervento più ampio rispetto al termine indicato.

(4-08427)

(7 novembre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla richiesta avanzata nell'atto ispettivo di che trattasi, riguardante l'eventuale adozione di un provvedimento di legge di proroga del termine *ex* articolo 3, comma 75, previsto dalla legge n. 549 del 1995, entro il quale i comuni interessati dovrebbero

decidere se cedere in proprietà le aree a suo tempo cedute in diritto di superficie, nell'ambito del piano di edilizia economico-popolare, lo scrivente Dicastero è del parere che una siffatta proroga protrarrebbe lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche degli assegnatati delle aree. Del resto la scelta del comune è indipendente dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(26 aprile 1999)

FIORILLO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che è di imminente discussione il piano di riordino del gruppo Finmare e dell'intero comparto del cabotaggio, predisposto dai Ministeri dei trasporti e del tesoro;

che dai primi estratti disponibili del piano si evince che il possibile assetto societario colloca la Tirrenia spa con funzioni di capogruppo, accorpando le attività funzionali nel comparto del cabotaggio, mantenendo nel contempo il ruolo di società operativa con focalizzazione prevalente sulle rotte del versante tirrenico;

che nel medesimo assetto societario l'Adriatica spa manterrebbe il ruolo di società operativa con focalizzazione prevalente sulle rotte del versante adriatico;

che le società regionali (quali Caremar, Saremar, Siremar, Toremar) manterrebbero soltanto il ruolo di società operative per il trasporto regionale;

che le linee di revisione dell'assetto dei servizi confermerebbero le rotte della Tirrenia, mentre per quanto riguarda le rotte dell'Adriatica in riferimento ai collegamenti con la Grecia, l'Istria e, relativamente alle merci, con la Sicilia si parla di ripensamento e/o rimodulazione;

considerato:

che le aperture ai mercati e ai paesi dell'Est europeo vivono di un canale privilegiato, l'alto Adriatico, le cui opportunità sono ancora tutte da valutare e da valorizzare;

che le relative documentazioni e direttive dell'Unione europea (Com. n. 95-317 def., Com. n. 96-707 def., Com. n. 97-243 def., eccetera) hanno ampiamente evidenziato l'opportunità di favorire trasporti alternativi alla strada e alla ferrovia, indicando esplicitamente il ruolo che deve compiere la Marina mercantile;

che il cosiddetto «corridoio adriatico», e comunque la gestione dei rapporti commerciali e non solo, via mare, dovrebbe rimanere di competenza del nostro paese;

che la Adriatica spa riveste da decenni un ruolo storico e che la sua presenza a Venezia costituisce una delle ultime grandi realtà societarie presenti nel suolo della città lagunare,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il piano di riordino del cabotaggio italiano prevede, in merito alle rotte dell'Adriatica spa, la focalizzazione sulle relazioni del medio Adriatico e in particolare con la Croazia e l'Albania, il che fa pensare ad una esclusiva salvaguardia, rispetto alle attuali rotte, del collegamento Ancona-Croazia-Iugoslavia-Albania a scapito di tutti gli altri, accertando quindi le funzioni dell'Adriatica Navigazione spa soltanto sulla fascia centrale del mare Adriatico;

come il piano di riordino del gruppo Finmare e del cabotaggio intenda la gestione dei traffici marittimi e commerciali dell'alto e del basso Adriatico;

se, invero, non si corra il rischio di demandare la gestione delle attuali potenzialità di sviluppo a compagnie di bandiera straniere, cedendo di fatto il controllo di rotte e di collegamenti che per competenza, professionalità, storia e tradizione appartengono all'Italia.

(4-10782)

(6 maggio 1998)

RISPOSTA. – Il piano di riordino del gruppo Finmare, presentato in data 25 settembre 1995 al Parlamento, ai sensi della legge n. 204 del 1995, prevedeva due settori di intervento distinti, seppur complementari nel contesto di un unico disegno razionalizzatore: *a)* il settore delle società di navigazione che effettuano preminentemente servizi di cabotaggio (cosiddetto settore cabotiero); *b)* il settore delle società di navigazione che effettuano servizi internazionali di linea di trasporto merci (cosiddetto settore di linea).

La ristrutturazione del settore internazionale a seguito del parere positivo del CIPE è stata portata avanti e si è conclusa con la vendita delle società Lloyd Triestino ed Italia di navigazione.

La parte di piano relativa al settore cabotiero è stata riformulata a cura della Cooper e Lybrand, nominata consulente di direzione dal Ministero del tesoro, d'intesa con questa amministrazione e con quella dell'industria, ed è stata inviata al Parlamento per il parere di competenza.

Sia le competenti Commissioni parlamentari che il CIPE hanno poi espresso parere favorevole su quest'ultima parte di piano con delibera del 9 luglio 1998 recepita da questo Dicastero, di concerto con quello del tesoro, attraverso il decreto interministeriale datato 7 settembre 1998, con il quale si approva il piano in questione e si stabilisce che a partire dalla data del decreto medesimo la società Tirrenia, divenuta capogruppo del gruppo cabotiero, entro sei mesi dovrà predisporre il piano industriale, in conformità alle linee definite dallo stesso piano.

Per quanto concerne la società Adriatica, l'analisi dei mercati in cui detta società è chiamata ad operare ha evidenziato contesti forte-

mente competitivi e l'esame delle *performance* della società stessa su diverse rotte ha mostrato una scarsa redditività.

Si è, quindi, posta in evidenza la necessità di intervenire sull'assetto complessivo del servizio, attraverso una rimodulazione di alcuni collegamenti senza, tuttavia, prevedere una loro soppressione.

In occasione della richiesta di modifica dell'attuale piano quinquennale per gli anni 1998-1999, avanzata da parte della società Adriatica nel novembre 1997, dopo un'approfondita istruttoria e l'acquisizione del parere favorevole della conferenza dei servizi competenti, è stato predisposto, di concerto con il Ministero del tesoro, apposito decreto nel quale sono state approvate alcune modifiche proposte dalla stessa società in quanto volte alla razionalizzazione dei costi e dei servizi e al contenimento degli oneri di sovvenzione.

Nel dettaglio, il nuovo programma di attività proposto per il settore cabotaggio merci da e per la Sicilia prevede il potenziamento del collegamento Ravenna-Catania, e viceversa, grazie all'impiego di una terza unità da acquisire sul mercato ed avente caratteristiche tecnico-nautiche simili alle due navi impiegate sulla tratta in parola (tipo «Espresso Ravenna»). Ciò comporta l'aumento della frequenza da sei a dieci corse settimanali al fine di rispondere alla domanda di trasporto registrata sulla linea Ravenna-Catania.

Per quanto riguarda i collegamenti internazionali con i paesi del Mediterraneo, tenuto conto dei flussi di traffico registrati nel 1997 dalla società Adriatica, è stata prospettata l'opportunità di rimodulare i collegamenti nel medio e basso Adriatico. Pertanto, il nuovo assetto prevede:

sostituzione della linea Trieste-Durazzo (Albania) effettuata con traghetto misto merci-passeggeri, avente frequenza bisettimanale, con la linea Trieste-Ancona-Durazzo, sempre bisettimanale, ma effettuata con traghetto «tuttomerci»;

riduzione da quattro a tre corse settimanali della linea Bari-Durazzo, con facoltà di prevedere un quarto viaggio sulla base delle richieste di trasporto;

potenziamento della linea Bari-Dubrovnik (Croazia) per il periodo di alta stagione con l'integrazione di un'ulteriore corsa (da settimanale a bisettimanale);

potenziamento dei collegamenti tra Ancona e Spalato (Croazia) con frequenza incrementata da settimanale a trisettimanale;

potenziamento della tratta Bari-Bar (Jugoslavia) da settimanale a bisettimanale.

Circa i collegamenti con l'alto Adriatico (Trieste e la costa istriana) è stata proposta la conferma dell'assetto definito nel 1997. Il collegamento Trieste-Umago, istituito in via sperimentale su base annuale fino al 31 maggio 1998, è stato invece soppresso a partire dal 1° ottobre 1998 in quanto dai dati di traffico registrati nei mesi che vanno da ottobre a maggio 1998 è emerso che le previste potenzialità della linea non hanno trovato riscontro nei dati del flusso di traffico registrato.

Per quanto concerne, infine, i collegamenti con la Grecia, la forte concorrenza degli operatori ellenici, la modesta quota di mercato detenuta dalla società Adriatica (circa l'8 per cento) e le consistenti perdite economiche inducono ad approfondite riflessioni sull'opportunità di mantenere inalterato l'assetto di detto collegamento.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

TREU

(6 maggio 1999)

IULIANO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il 5 maggio 1998 si sono verificati in Campania eventi franosi che hanno duramente colpito alcuni comuni, fra cui Bracigliano, provocando vittime e gravi danni agli immobili e alle coltivazioni;

che per questi eventi il Governo ha varato il decreto-legge n. 180 per i provvedimenti urgenti per far fronte all'emergenza, decreto convertito in legge dal Parlamento il 28 luglio scorso;

che il comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento legislativo citato prevedeva la possibilità, per i giovani residenti nei comuni danneggiati, di essere impiegati come coadiutori degli enti locali, della regione o dello Stato, e per i militari in servizio che avessero avuto l'abitazione distrutta o danneggiata la possibilità di ottenere il congedo anticipato;

che questa norma è a tutt'oggi disattesa dall'amministrazione della Difesa, nonostante i solleciti che l'interrogante, in qualità di sindaco di Bracigliano, ha inoltrato al Ministro della difesa, al Presidente del Consiglio, al prefetto di Salerno, e questa ostinazione pervicace a disattendere una legge dello Stato provoca gravi disagi negli enti locali impegnati in una difficile opera di ricostruzione, disorientamento nei giovani che dovrebbero essere avviati al servizio sostitutivo, e sfiducia nella popolazione;

che il militare di leva Luigi Confessore, di Bracigliano, in forza presso il 57º battaglione «Abruzzi» di Sulmona aveva prodotto il 19 giugno scorso istanza per il congedo anticipato in quanto la sua abitazione era gravemente danneggiata ed oggetto di ordinanza di sgombero;

che il 20 agosto scorso, con un vero e proprio atto di persecuzione nei confronti del giovane Luigi Confessore, tal tenente colonnello Antimo Zarrillo lo deferiva al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma per presunto reato previsto dall'articolo 148 del codice penale militare,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro della difesa nei confronti di un ufficiale che disattende e viola le leggi dello Stato e quali disposizioni intenda impartire perchè

l'amministrazione della Difesa applichi alla lettera e immediatamente il contenuto dell'articolo 3 della legge n. 267 del 3 agosto 1998.

(4-12259)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. – L'istanza presentata dal militare di leva Luigi Confessore, intesa ad ottenere il collocamento in congedo anticipato, è stata accolta dall'amministrazione con provvedimento emesso il 15 settembre 1998, in applicazione dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 267, che prevede la possibilità, per i militari residenti nelle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania le cui abitazioni siano state dichiarate inagibili, di ottenere a domanda il collocamento in congedo anticipato.

Tuttavia, a prescindere da quanto precisato, il 12 agosto 1998 il militare, già a riposo domiciliare, veniva sottoposto a visita medica da parte del distretto militare di Salerno ma, nonostante fosse riconosciuto idoneo al servizio, ometteva di rientrare al reparto di appartenenza. Ciò provocava la contestazione del reato di diserzione, atto dovuto da parte del comandante del reparto e che non soggiace ad alcuna valutazione discrezionale.

È perciò evidente che tra i due distinti procedimenti (il collocamento in congedo e la denuncia alla procura militare) non sussiste alcun nesso nè consequenziale nè temporale trattandosi di vicende distinte sotto ogni aspetto e pertanto non si può imputare alcuna disattenzione o violazione di legge al citato ufficiale.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(13 maggio 1999)

MANCONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sul «Corriere della Sera» del giorno 19 luglio 1997, il pubblico ministero Paolo Giordano, vicepresidente dell'Associazione nazionale magistrati, ha dichiarato quanto segue: «grazie a questo Governo (...) sta realizzando il programma politico di Cosa Nostra»;

che quella frase può avere un solo significato: che il Governo in carica agisce – consapevolmente o meno – per conto dell'organizzazione criminale mafiosa; oppure che ne ha assunto – consapevolmente o meno – la strategia;

che nei giorni successivi, salvo errore, il pubblico ministero Paolo Giordano non ha in alcun modo smentito o rettificato, o comunque modificato, le dichiarazioni riportate,

si chiede di sapere cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per richiamare un magistrato di così alto livello al rispetto delle istituzioni

dello Stato e per evitare che un magistrato di così alto livello continui a definire «criminale» e «mafioso» il Governo della Repubblica.

(4-07140)

(21 luglio 1997)

RISPOSTA. – L'interrogazione fa riferimento alle dichiarazioni del dottor Paolo Giordano, all'epoca vicepresidente dell'Associazione nazionale magistrati, riportate dal «Corriere della Sera» del 19 luglio 1997.

In relazione a tali dichiarazioni fu presentata dall'onorevole Boato in data 22 luglio 1997 l'interpellanza 2-00626, alla quale il Governo rispose in data 14 gennaio 1998.

Si rinvia al resoconto parlamentare che riporta la risposta del senatore Ayala all'interpellanza Boato, dalla quale sono deducibili le ragioni per le quali il Ministro non ritenne che vi fossero i presupposti per promuovere l'azione disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

(7 maggio 1999)

MANFREDI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il riordino delle forze armate prevede anche la soppressione, entro il 22 gennaio 1999, del 16º reggimento addestramento reclute «Bergamo» di stanza a Diano Castello (Imperia);

che con tale soppressione verrà a mancare un'importante presenza militare nella Liguria occidentale;

che questa situazione è stata già esposta in una precedente interrogazione, n. 4-07940, presentata dallo scrivente l'8 ottobre 1997, alla quale non è stata mai data una risposta;

che la Liguria occidentale è zona di reclutamento tipicamente alpina, ricca di tradizioni alpine e fortemente attaccata alla specialità;

che, anche ai fini della protezione civile, in una zona ad altissimo rischio sismico, la disponibilità di una infrastruttura attiva potrà costituire, nel caso di evento sismico, una determinante base per la gestione dei soccorsi evitando le difficoltà incontrate nella calamità che ha colpito l'Umbria, dove erano state soppresse senza lungimiranza diverse infrastrutture militari;

considerato:

che si teme che la caserma, dopo la sua chiusura, possa venire destinata a centro di accoglienza per i profughi;

che tale scelta aumenterebbe una situazione di disagio alla popolazione residente con conseguente aumento del tasso di criminalità in una regione già gravemente colpita dal transito di clandestini verso la Francia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sospendere la chiusura della suddetta caserma, tenendo conto delle esigenze dei residenti e dell'intero comprensorio, e se sia stata valutata la possibilità di utilizzare tale struttura come dislocazione di un reparto operativo in grado di affrontare possibili esigenze di protezione civile, consentendo altresì, ai giovani reclutati in zona, di prestare servizio militare in un raggio di 100 chilometri dalla propria abitazione, come previsto per legge.

(4-15059)

(28 aprile 1999)

RISPOSTA. – In riferimento a quanto proposto dall'onorevole interrogante, si rappresenta che non si prevede il riutilizzo della caserma «Camandone», situata nella città ligure di Diano Castello e sede del 26º reggimento «Bergamo», la cui chiusura fa parte del processo di riordinamento in senso riduttivo posto in atto dalle Forze armate. Inoltre gli interventi necessari per una eventuale sistemazione infrastrutturale dell'immobile risulterebbero particolarmente gravosi e non giustificabili con alcuna esigenza operativa. Conseguentemente, la stessa caserma sarà inserita in un prossimo programma di dismissione dei beni della Difesa.

Per quanto riguarda, in particolare, la proposta di dislocare in quella caserma un reparto operativo, questa ipotesi non appare sostanzialmente percorribile nel quadro del ridimensionamento riduttivo dello strumento sia perché comporterebbe l'inevitabile spostamento di un reparto da un'altra sede, sia per l'eccentricità di Diano Castello rispetto al complesso del dispositivo territoriale operativo.

Alle motivazioni già evidenziate occorre anche aggiungere che, peraltro, la città ligure in questione non dispone di ricettività abitativa utile a fronteggiare le esigenze alloggiative per un adeguato numero di ufficiali e sottufficiali inquadrati in un reggimento operativo, da cui emerge che dislocare reparti nella cittadina causerebbe anche pesanti problematiche di carattere abitativo per le famiglie del personale interessato.

Va detto, comunque, che nonostante quanto sopra, nel contesto della generale riduzione delle Forze armate, l'Esercito risulta adeguatamente rappresentato nella regione Liguria dal 72º reggimento addestramento reclute (RAR) «Puglie» in Albenga, dalla Scuola telecomunicazioni (TLC) Forze armate in Chiavari (Genova), dall'ufficio di sorveglianza tecnica in Spezia, dalla base logistica di Sanremo (Imperia), nonché dal comando militare regionale «Liguria», dal distretto militare e dal centro di medicina legale in Genova.

Si ritiene pertanto di poter affermare che soltanto per l'Esercito, senza far menzione anche di reparti di altre Forze armate, nella regione vi sia una presenza complessivamente sufficiente a consentire il necessa-

rio apporto in caso di pubbliche calamità nonché la eventuale gestione dei soccorsi, ove delegata dagli organi competenti.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(13 maggio 1999)

MANFREDI, RIZZI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.* – Premesso:

che in Lombardia ci sono migliaia di uccelli detenuti per essere utilizzati durante l'attività venatoria come «richiami vivi per gli appostamenti fissi o temporanei»;

che, per quanto riguarda la specie delle anatre, questi animali vengono legati in acqua per un piede ed ancorati al fondo e sono, spesso, sommersi dall'acqua stessa fino ad annegare;

che tale pratica non può essere considerata se non un atto di tortura e di crudeltà nei confronti dei predetti animali;

che la Commissione europea, in data 22 giugno 1998, ha segnalato all'Italia l'avvio di una nuova procedura di infrazione riguardante proprio la cattura e l'utilizzo dei richiami vivi, paventando sanzioni fino a un miliardo al giorno per contrasto tra quanto praticato da talune regioni italiane e le norme contenute nella direttiva n. 79/409;

che sarebbe, inoltre, opportuno chiarire il contrasto tra la norma della legge n. 157 del 1992 che permette l'uso di uccelli vivi per la caccia «se non in contrasto con le esigenze di conservazione della fauna selvatica» e l'articolo 727 del codice penale, modificato dalla legge n. 473 del 1993, che punisce «chiunque incrudelisce verso animali... o li adopera in lavori insostenibili, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura»;

considerato che la caccia alle anitre selvatiche può essere effettuata anche con l'uso di altri artifizi o esche,

si chiede di sapere se si ritenga che le predette norme regionali siano rispettose delle norme statali e quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di risolvere la suddetta situazione, ponendo fine alle crudeltà che vengono inflitte alle anatre.

(4-13601)

(14 gennaio 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione dei senatori Manfredi e Rizzi, si segnala che la materia rientra nelle competenze del Ministero per le politiche agricole. In ogni modo in base alla normativa vigente s'informa che:

se i richiami vivi di specie consentita sono legalmente detenuti, possono essere utilizzati a questo scopo, in osservanza degli articoli 4 e 5 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992;

per quanto riguarda invece le anatre usate come richiami vivi, la citata legge, all'articolo 21, lettera *q)*, prevede espressamente che per la caccia agli Anatidi debbono essere impiegati esclusivamente uccelli provenienti da allevamento;

i mezzi consentiti per l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 13 della suddetta legge n. 157 del 1992 sono fucile, arco e falco; pertanto, l'uso di altri artifizi o esche è espressamente vietato dall'articolo 21 e sanzionato dagli articoli 30 (sanzioni penali) e 31 (sanzioni amministrative).

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(7 maggio 1999)

MANFROI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che a seguito dell'ultima nevicata – di modesta entità – la viabilità dei passi Pordoi e Falzarego è stata chiusa;

che anche la viabilità sulle strade di valle (per tempo limitato) è risultata pericolosa;

che il disservizio è stato provocato dalla mancata assunzione dei consueti dipendenti stagionali operanti sui mezzi meccanici ENAS di cui la zona è dotata in maniera sufficiente;

che dove tale situazione dovesse protrarsi si produrrebbero delle pesanti conseguenze economico-turistiche per questa zona montana che vive esclusivamente di turismo prevalentemente invernale;

che tali conseguenze potrebbero riflettersi in un immediato futuro anche sulla eventuale auspicata organizzazione in zona delle Olimpiadi invernali del 2006,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare immediati provvedimenti al fine di garantire la viabilità completa, sicura e continua delle vie di comunicazione interessanti la zona;

quale sia lo stato burocratico-amministrativo attuale dell'*iter* previsto nel caso specifico per le assunzioni stagionali che comunque sono sempre avvenute nelle decorse stagioni invernali.

(4-08930)

(16 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazinale per le strade rappresenta che alcune temporanee chiusure al traffico dei passi Pordoi e Falzarego si sono rese necessarie in concomitanza del verificarsi di improvvise precipitazioni nevose particolarmente intense.

Annualmente le strutture compartimentali responsabili della manutenzione e gestione dei tratti di strade statali interessati da precipitazioni nevoce rappresentano le esigenze specifiche per garantire il servizio sgombraneve, comprese le unità di personale da assumere a tempo determinato. Il personale, per ovvi motivi di funzionalità del servizio, viene reperito nelle stesse zone di impiego e la decorrenza delle assunzioni viene fissata sulla base delle esperienze degli anni precedenti.

Lo stesso Ente ha comunicato che, nel caso evidenziato e relativo a fine novembre 1997, a causa di una imprevista nevicata di eccezionale entità, si è purtroppo avuto un disservizio per l'utenza, anche se per un tempo limitato, dovuto al ritardo nel reperimento del personale da adibire al servizio sgombraneve. L'ANAS al proposito tiene ad evidenziare che il Bellunese è una zona a bassissimo tasso di disoccupazione e, quindi, spesso non è facile reperire la mano d'opera specializzata occorrente.

Al riguardo si prende atto che lo stesso ANAS ha comunicato di aver anticipato per il futuro le assunzioni a tempo determinato al fine di evitare il ripetersi di tali inconvenienti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(23 aprile 1999)

MONTELEONE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la strada statale n. 598, denominata fondovalle dell'Agri, risulta un'importante arteria di collegamento fra lo svincolo autostradale di Atena Lucana e la strada statale n. 106 in direzione Taranto e Reggio Calabria;

che sono almeno dieci, nell'ultimo anno, gli incidenti mortali verificatisi per l'assenza di sufficienti misure di sicurezza e la precaria manutenzione del manto stradale;

che in particolare, specie in prossimità di alcuni tratti, vi è la totale assenza di segnaletica orizzontale e verticale;

che tale situazione di pericolo è anche aggravata dal frequente transito di mezzi pesanti che trasportano petrolio e procedono a velocità ridottissima;

che, nonostante le ripetute segnalazioni, il compartimento Anas della Basilicata non ha ancora provveduto a dotare i tratti suddetti della sufficiente sicurezza,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi l'ente competente non abbia ancora adottato alcun provvedimento a tutela e sicurezza degli automobilisti in transito sulla strada statale n. 598;

quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare sull'intero percorso della strada suddetta la segnaletica orizzontale e verticale.

(4-11571)

(24 giugno 1998)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto sono stati richiesti elementi all'ANAS.

L'Ente ha fatto presente che pur presentandosi la segnaletica verticale ed orizzontale e la pavimentazione sull'intero tratto della strada statale n. 598 «Fondo Valle d'Agri» in buone condizioni di efficienza ed a norma del codice della strada, tale da consentire lo svolgimento del traffico veicolare in normali condizioni di sicurezza, il compartimento ANAS di Potenza, nell'ambito dei programmi di manutenzione annuali, ha redatto alcune perizie per il rafforzamento ed il rinnovo della predetta segnaletica nei punti maggiormente interessati, per un importo complessivo di 400 milioni.

Per quanto concerne la pavimentazione, secondo l'Ente ancora in buone condizioni, tenendo conto del recente incremento del traffico pesante dovuto al trasporto del petrolio greggio dai pozzi di estrazione della Val d'Agri fino a Taranto, il suindicato compartimento ha disposto, per l'anno decorso, interventi di sistemazione del piano viabile per un importo complessivo di circa 800 milioni.

Infine l'Ente nazionale per le strade riferisce che sono previsti interventi (alcuni già appaltati mentre altri lo saranno a breve termine) per opere di protezione e sicurezza (barriere, cordoli, reti, eccetera), per un importo complessivo di 1.500 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(23 aprile 1999)

MONTELEONE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che le frazioni dei comuni di Tursi e Stigliano (Matera) sono servite dall'unico sportello postale esistente nella frazione di Caprarico;

che in data 2 giugno 1998 è stato soppresso, in codesto ufficio, il servizio continuativo di portalettere;

che le frazioni di Caprarico, Serra di Croce, Caputo e Carpinello sono tra loro distanti e sono abitate complessivamente da non meno di duemila persone;

che per le suddette frazioni risulta adesso in servizio solamente un portalettere, costretto a soddisfare le esigenze di un vasto territorio nel quale l'attività prevalente risulta essere quella agricola;

che in virtù di tale carenza vengono a determinarsi ritardi nei pagamenti effettuati a mezzo bolletta poichè i relativi bollettini vengono molto spesso recapitati in ritardo rispetto alla data di scadenza;

che adesso si vocifera addirittura che l'Ente poste sia in procinto di sopprimere lo stesso ufficio postale di Caprarico, costringendo così ogni utente delle menzionate frazioni, con notevole disagio, a recarsi necessariamente a Tursi, distante non meno di 20 chilometri,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che l'Ente poste abbia intenzione di sopprimere l'ufficio postale di Caprarico;

se e quali interventi si intenda sollecitare per una riorganizzazione complessiva degli uffici territoriali nel territorio di Tursi e Stigliano, onde assicurare il servizio essenziale e per tutelare i diritti dei cittadini interessati anche nei confronti di terzi.

(4-11641)

(30 giugno 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha significato che allo scopo di migliorare lo *standard* qualitativo dei servizi resi e, nel contempo, di ottenere il recupero della produttività ed il contenimento dei costi, sono state adottate varie iniziative fra le quali una più razionale applicazione del personale sia nell'ambito delle sedi sia fra le varie aree geografiche del paese.

Nella stessa ottica si inquadra la decisione della società medesima di adottare sistemi operativi diversificati, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati garantendo, comunque, la continuità dei servizi.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda in particolare la situazione dell'agenzia di base di Caprarico (frazione del comune di Tursi) la suddetta concessionaria, nel precisare che la notizia di una imminente chiusura dell'ufficio in parola è priva di fondamento, ha confermato che, a seguito della recente ristrutturazione organizzativa, presso l'ufficio di Caprarico rimarrà applicata una unità per l'espletamento di tutte le attività di sportelleria e di direzione.

In esito agli accertamenti effettuati per verificare lo svolgimento del servizio di recapito, la ripetuta società ha ritenuto, invece, necessario rimodulare l'attività dell'unità addetta a tale servizio, in quanto la prestazione giornaliera è risultata ridotta rispetto all'orario di servizio previsto; si è pertanto proceduto ad una revisione delle zone di recapito ed all'unificazione di alcune di esse (appartenenti in parte al comune di Stigliano) in modo da raggiungere una adeguata prestazione.

Tale nuova organizzazione del servizio non ha, comunque, determinato ritardi o disservizi nella consegna della corrispondenza sull'intero territorio della frazione in argomento che viene espletata in maniera soddisfacente consentendo, nel contempo, un impiego più razionale del personale.

A completamento di informazione la ripetuta società ha significato, infine, che al fine di venire incontro alle esigenze della locale clientela e nell'ottica di aumentare la propria presenza sul territorio nel novembre del 1998 è stato aperto uno sportello avanzato in località «Pane e vino», frazione di Tursi.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(10 maggio 1999)

PARDINI, PILONI, CORTIANA, SMURAGLIA. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. – Premesso:

che la realtà del comune di Buccinasco, come di molte altre zone dell'*hinterland* milanese, è caratterizzata da gravi problemi di criminalità locale ma anche con pericolosi agganci nazionali, e da fenomeni di disagio, in particolare giovanile, tipici delle realtà metropolitane;

che le esperienze di autorganizzazione dei cittadini sono state in questi anni una forma primaria di reazione civile e democratica;

che in questo quadro si pone e va considerato il progetto «Volere la luna» elaborato già a partire dal 1993 con l'avallo prima del commissario straordinario e poi, dal 1995, della nuova giunta comunale;

che il progetto prevedeva iniziative tanto di conoscenza della realtà locale che di coinvolgimento nelle attività dei cittadini, dei giovani, delle scuole, delle ASL, delle imprese;

che nel 1995, su richiesta di una commissione consiliare, veniva affidata all'associazione «Volere la luna» la predisposizione di un progetto in materia di tossicodipendenza con particolare riferimento a: cocaina, «nuove droghe» e traffici della 'ndrangheta;

che tale progetto, presentato al Consiglio dei ministri - Dipartimento affari sociali, con il titolo «La cultura dell'autonomia», fu approvato nell'estate del 1997;

che, seppur finanziato a livello nazionale, le singole voci di spese dovevano passare attraverso una delibera della giunta comunale;

che nell'estate 1998, dopo le elezioni amministrative, il nuovo assessore ai servizi sociali del comune, dottoressa Colella, di Alleanza nazionale, decideva la cassazione di 3 su 4 delle iniziative pubbliche previste dal progetto, adducendo improbabili «ragioni organizzative»;

che anche per il futuro non si intende dare corso al progetto in virtù di una interpretazione tendenziosa della «legge Bassanini» che vieterebbe il rinnovo dei mandati,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire a sostegno di un progetto che lo ha visto, per la sua parte di responsabilità, coinvolto anche nella veste di soggetto finanziatore;

se comunque non si ritenga opportuna una presa di posizione politica a favore di iniziative di conoscenza e intervento in una realtà particolarmente complessa e difficile, dove la collaborazione tra cittadini e istituzioni andrebbe promossa e incoraggiata, non ostacolata.

(4-13812)

(27 gennaio 1999)

RISPOSTA. – A favore del comune di Buccinasco sono stati finanziati, dal Fondo nazionale per la lotta alla droga, i seguenti progetti:

1) La cultura dell'autonomia – analisi, prevenzione e recupero dalla tossicodipendenza nel comune di Buccinasco.

L'importo assegnato, a valere sull'esercizio finanziario 1995, è stato pari a lire 98.640.000.

2) Intervento di riduzione del danno rivolto a persone che fanno uso di sostanze stupefacenti per via endovenosa nell'ambito del territorio di Buccinasco e zone limitrofe.

L'importo assegnato a valere sull'esercizio finanziario 1994 è stato pari a lire 28.000.000 e quello per l'anno successivo (esercizio finanziario 1995) pari a lire 31.130.000.

Agli atti di questo Dipartimento risulta che i progetti in questione sono stati avviati mediante approvazione della delibera di giunta consiliare del 25 novembre 1997, n. 699, e quindi nei tempi previsti dalla normativa.

Per quanto attiene ad un eventuale intervento del Ministro per la solidarietà sociale a sostegno dei progetti, si fa presente che il comune di Buccinasco ha inoltrato, in data 20 maggio 1998, al Dipartimento per gli affari sociali, una relazione dalla quale risulta che i due progetti sono in corso di realizzazione.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(30 aprile 1999)

PREIONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Si chiede di sapere quali interventi abbia in programma di compiere l'ANAS in relazione alle richieste avanzate dagli albergatori del lago d'Orta al prefetto di Novara, come riferito nel seguente articolo pubblicato il 18 novembre 1998 sul quotidiano «La Prealpina»:

«Pettanasco. Sinora inalscoltati gli appelli degli albergatori della zona che lamentano la situazione disastrata della 229. La statale dell'incuria. Il Cusio chiede al prefetto di sollecitare l'ANAS.

Pettanasco. – Il tempo passa e la statale 229 versa sempre nelle medesime condizioni.

Un'altra stagione turistica si è conclusa e lo stato di incuria della litoranea del lago d'Orta persiste. Tutti gli appelli, lanciati nei mesi estivi dagli operatori turistici, sono caduti nel vuoto, ma gli albergatori non demordono. Il presidente del consorzio Cusio Turismo nei giorni scorsi ha inviato una lettera al prefetto di Novara Vincenzo Pellegrini, chiedendo il suo interessamento per un nuovo intervento presso l'ANAS. Recependo le istanze degli albergatori del lago, nei mesi scorsi il prefetto di Novara era già intervenuto due volte nei confronti del compartimento ANAS del Piemonte, al quale aveva chiesto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

«Nonostante il suo intervento – si legge nella missiva – poco o nulla è stato realizzato. Lo stato di incuria della 229 persiste e con esso il disagio degli operatori turistici». Lo stato di semi-abbandono della statale del lago d'Orta nel tratto compreso tra Gozzano e Omegna è sotto gli occhi di tutti. Le cunette e le tombinature sono ostruite, la segnaletica è fatiscente, lungo la carreggiata sterpaglie e rifiuti abbandonati lungo la strada non rappresentano un buon biglietto da visita per le località turistiche del lago. Lo stato d'abbandono e d'incuria della litoranea, rappresenta anche una minaccia per alcune attività alberghiere, che a ogni pioggia si allagano. L'acqua che scende dai boschi e dai fondi alti della statale si riversa lungo la statale priva di cunette e di sbocchi a deguati.

«A ciò si aggiunga – dice Primatesta – il piano viabile sconnesso in alcuni tratti che si allagano puntualmente a ogni pioggia, costituendo una vera minaccia per gli automobilisti». Il presidente del consorzio chiede al prefetto un nuovo intervento presso l'ANAS affinchè l'ente si decida a predisporre gli adeguati interventi per evitare il progressivo degrado della viabilità della 229.

«Il nostro consorzio promuove il lago d'Orta alle fiere internazionali – dice Primatesta – e la viabilità deve rivelarsi funzionale e affidabile alle richieste dei nostri turisti». Nella lettera, inviata anche per conoscenza ai sindaci di Orta, Pettenasco, Gozzano, Miasino e Pettenasco, il presidente degli albergatori lamenta la mancata ultimazione della Tangenziale di Borgomanero, un elemento – si legge nella missiva – che incide negativamente sulle prospettive turistiche della nostra zona 2. Primatesta fa riferimento anche alla crisi di collegamenti evidenziatasi con l'apertura del nuovo aeroporto di Malpensa 2000 oggi ancora troppo lontano dal lago d'Orta proprio a causa della mancata ultimazione della tangenziale di Borgomanero. «Occorre decidere in fretta – ha affermato Primatesta sulle due opzioni proposte per il tracciato, da troppo tempo attendiamo delle risposte. Il traffico è insostenibile lungo la 229».

Maria Teresa Masiello

(4-13204)

(24 novembre 1998)

RISPOSTA. – In merito all'atto ispettivo proposto, l'Ente nazionale per le strade riferisce che dal 18 novembre 1998, data di pubblicazione dell'articolo sul quotidiano «La Prealpina», sulla strada statale n. 229 sono stati eseguiti i seguenti lavori:

fresatura e ricostruzione dei tappeti di usura dal chilometro 50+252 al chilometro 51+724; dal chilometro 47+580 al chilometro 48+257; dal chilometro 48+871 al chilometro 50+250; dal chilometro 52+000 al chilometro 53+133; dal chilometro 54+600 al chilometro 54+901; dal chilometro 56+047 al chilometro 56+257;

interventi di ordinaria manutenzione di pulizia cunette e sistemazione delle banchine tra i chilometri 48+000 ed il chilometro 53+000;

lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale.

Risultano inoltre appaltati i lavori di ricostruzione della protezione marginale tra il chilometro 45+000 ed il chilometro 48+000.

L'Ente riferisce, altresì, che è in via di conclusione l'*iter* approvativo della progettazione dei lavori per la sistemazione dei danni alluvionali del 1996.

Detti progetti prevedono la sistemazione della regimentazione idraulica, il rafforzamento del corpo stradale e la messa in sicurezza delle parti adiacenti l'imbocco della galleria di Omegna.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(23 aprile 1999)

SALVATO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la regione Toscana pare aver definito un protocollo d'intesa fra Ministero, ANAS e regione Lazio per l'istituzione di un pedaggio sulla variante Aurelia della costa tirrenica;

che tale decisione contribuisce ad aggravare la strozzatura viaria oggi esistente in Toscana ed è dannosa a tutto il paese, poichè rende ancora più difficile il trasporto sull'unica grande strada nazionale che unisce il Nord-Europa al Sud del paese;

che le istituzioni e le forze sociali presenti sul territorio livornese e regionale, ancorchè più volte oppostesi a tale decisione, ne hanno avuto notizia esclusivamente dai giornali;

che questo atteggimento è frutto di un vuoto di democrazia e del rifiuto della pratica – tanto spesso decantata dai cantori del federalismo – di concertare con le realtà locali la programmazione del territorio;

che precise proposte per affrontare il problema sono state avanzate dalla CGIL livornese e regionale;

che sempre più condivisa appare la proposta – avanzata nel convegno «Via del Tirreno» – di costruire un corridoio plurimodale tirrenico, come via parallela ed integrativa a quella adriatica ed appenninica;

che le scelte del Governo e della regione Toscana, se confermate, non terrebbero in alcun conto tali proposte senza peraltro spiegarne le ragioni,

si chiede di sapere come si intenda intervenire:

per bloccare l'assurdo progetto di un pedaggio sulla variante Aurelia;

per garantire che il Governo non firmerà alcun accordo in merito;

per favorire lo sviluppo della costa toscana e delle regioni tirreniche, anche attraverso la realizzazione di un corridoio di trasporto pluri-modale, che percorra il versante tirrenico della regione;

per restituire al territorio livornese e toscano piena autonomia sulle scelte da intraprendere per superare i disagi provocati, specialmente nel periodo estivo, dalle strozzature viarie esistenti sul territorio.

(4-11281)

(9 giugno 1998)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade, cui sono state richieste notizie, rappresenta che la questione di un eventuale «pedaggiamento» della strada statale n. 1 è stata esaminata tra l'altro nel corso di un incontro svoltosi a Grosseto, presenti il Ministro dei lavori pubblici *pro tempore* ed i rappresentanti delle regioni Lazio e Toscana. Nel corso di detto incontro è stata esaminata un'ipotesi di protocollo d'intesa.

Per quanto riguarda il ritardo nell'esecuzione degli interventi di miglioramento lungo la statale suddetta, l'ANAS informa che lo stesso è da ricercarsi soprattutto nell'incertezza in merito al tipo di soluzione da adottare che potrebbe essere quella di proseguire l'autostrada Genova-Livorno, che oggi termina a Rosignano, oppure di adeguare l'attuale tracciato della statale in questione, in modo da portarlo ad avere le caratteristiche di strada a scorrimento veloce.

Attualmente tali perplessità ed incertezze non sono state ancora dissipate sebbene siano allo studio diverse soluzioni, fra le quali quella di procedere all'adeguamento in due fasi dell'attuale Aurelia in modo da portarla, in via definitiva, a strada di tipo A delle norme CNR del 1980, soluzione questa condivisa anche dalla regione Toscana e dagli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(23 aprile 1999)

SARTO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che si è appreso da operatori marittimi e dalle organizzazioni sindacali del settore marittimo e portuale che il prossimo riassetto del Gruppo Finmare investirebbe anche l'Adriatica di navigazione di Venezia;

che in tale riassetto della società Adriatica ci sarebbe anche l'intenzione di sopprimere i collegamenti con la Grecia e con l'Istria e il servizio di cabotaggio merci con la Sicilia;

che la Società Adriatica, secondo l'assetto proprietario che risulta allo studio e sembra che sarà proposto al Parlamento, verrebbe di fatto svuotata delle attuali attribuzioni e responsabilità;

che tale orientamento è in contraddizione con la missione aziendale attribuita all'Adriatica ed anche contro gli indirizzi espressi reiteratamente dal Ministero degli esteri circa i collegamenti con la Grecia;

che tale notizia ha provocato profonde preoccupazioni in tutti gli operatori del settore e gli utenti del servizio,

si chiede di sapere:

se la notizia del depotenziamento della Società Adriatica corrisponda al vero e per quale motivo sia stata presa tale decisione, gravissima per un settore che invece andrebbe rafforzato, anche in vista di un potenziamento generale del cabotaggio marittimo, in supporto e in alternativa alle altre modalità di trasporto;

in quale quadro di ridisegno generale del sistema di trasporto di persone e merci tale decisione verrebbe inserita, considerando che a tutt'oggi manca ancora un organico piano generale dei trasporti in cui collocare decisioni di tale portata;

come verrebbero impiegate le persone e i mezzi attualmente utilizzati nei servizi che si intenderebbe sopprimere;

se il Governo intenda rivedere gli indirizzi che hanno suscitato gli allarmi e i timori sopra riportati.

(4-10873)

(11 maggio 1998)

RISPOSTA. – Circa il piano di riordino del gruppo Finmare, relativamente alla società Adriatica, l'analisi dei mercati in cui detta società è chiamata ad operare ha evidenziato contesti fortemente competitivi e l'esame delle *performance* della società stessa su diverse rotte ha mostrato una scarsa redditività.

Si è, quindi, posta in evidenza la necessità di intervenire sull'assetto complessivo del servizio, attraverso una rimodulazione di alcuni collegamenti senza, tuttavia, prevedere una loro soppressione.

In occasione della richiesta di modifica dell'attuale piano quinquennale per gli anni 1998-1999, avanzata da parte della società Adriatica nel novembre 1997, dopo un'approfondita istruttoria e l'acquisizione del parere favorevole della conferenza dei servizi competenti, è stato predi-

sposto, di concerto con il Ministero del tesoro, apposito decreto nel quale sono state approvate alcune modifiche proposte dalla stessa società in quanto volte alla razionalizzazione dei costi e dei servizi e al contenimento degli oneri di sovvenzione.

Nel nuovo programma di attività proposto per il settore cabotaggio merci da e per la Sicilia è previsto il potenziamento del collegamento Ravenna-Catania, e viceversa, grazie all'impiego di una terza unità da acquisire sul mercato ed avente caratteristiche tecnico-nautiche simili alle due navi impiegate sulla tratta in parola (tipo «Espresso Ravenna»). Ciò comporta l'aumento della frequenza da sei a dieci corse settimanali al fine di rispondere alla domanda di trasporto registrata sulla linea Ravenna-Catania.

Per quanto riguarda i collegamenti internazionali con i paesi del Mediterraneo, in considerazione dei flussi di traffico registrati nel 1997 dalla società Adriatica, è stata prospettata l'opportunità di rimodulare i collegamenti nel medio e basso Adriatico. Pertanto, il nuovo assetto prevede:

sostituzione della linea Trieste-Durazzo (Albania) effettuata con traghetto misto merci-passeggeri, avente frequenza bisettimanale, con la linea Trieste-Ancona-Durazzo, sempre bisettimanale, ma effettuata con traghetto «tuttomerci»;

riduzione da quattro a tre corse settimanali della linea Bari-Durazzo, con facoltà di prevedere un quarto viaggio sulla base delle richieste di trasporto;

potenziamento della linea Bari-Dubrovnik (Croazia) per il periodo di alta stagione con l'integrazione di un'ulteriore corsa (da settimanale a bisettimanale);

potenziamento dei collegamenti tra Ancona e Spalato (Croazia) con frequenza incrementata da settimanale a trisettimanale;

potenziamento della tratta Bari-Bar (Jugoslavia) da settimanale a bisettimanale.

Circa i collegamenti con l'alto Adriatico (Trieste e la costa istriana) è stata proposta la conferma dell'assetto definito nel 1997. Il collegamento Trieste-Umago, istituito in via sperimentale su base annuale fino al 31 maggio 1998, è stato invece soppresso a partire dal 1° ottobre 1998 in quanto dai dati di traffico registrati nei mesi che vanno da ottobre a maggio 1998 è emerso che le previste potenzialità della linea non hanno trovato riscontro nei dati del flusso di traffico registrato.

Per quanto concerne, infine, i collegamenti con la Grecia, la forte concorrenza degli operatori ellenici, la modesta quota di mercato detenuta dalla società Adriatica (circa l'8 per cento) e le consistenti perdite economiche inducono ad approfondite riflessioni sull'opportunità di mantenere inalterato l'assetto di detto collegamento.

Quanto all'organico di detta società, non risulta sussistere alcun problema occupazionale in quanto, con il ricorso alla mobilità interna, il

personale sia marittimo che impiegatizio non corre alcun rischio di essere dichiarato in esubero.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

(6 maggio 1999)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il ministro Bersani ha autorizzato i tre commissari che gestiscono la IAM Rinaldo Piaggio a cedere il complesso industriale della Piaggio a una cordata guidata per il 51 per cento dalla fondazione Tushav, ad un prezzo di 67 miliardi di lire;

che dalle informazioni pervenute detta offerta risulta inferiore di trenta miliardi (ossia del 30 per cento circa) a quella di una cordata costituita da un *management-buy-out* coordinato da una delle principali banche d'affari europee, la Schroeder;

che il piano presentato dalla Schroeder è stato considerato più debole in quanto prevedeva il taglio di circa 300 posti di lavoro;

che le organizzazioni sindacali sono intervenute in maniera forte per condizionre il Governo ad approvare la vendita alla Tushav e che tale scelta implica un minor introito di circa 100 milioni per addetto mantenuto;

che tale minore introito sarà a carico dei creditori dell'azienda che, ricevendo circa trenta miliardi in meno, si troveranno essi stessi a dover pagare i costi del mantenimento dei posti di lavoro;

che in tal modo una importante azienda strategica italiana finirà sotto il controllo straniero,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità la circostanza descritta relativamente a un differenziale così elevato tra le due offerte;

quale sia stato l'organo del Ministero dell'industria che ha effettuato la valutazione e suggerito tale decisione;

quali siano le iniziative previste dal Governo per i creditori che si troveranno a subire ingiustamente i costi di una cessione basata su una decisione politica.

(4-12160)

(15 settembre 1998)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della difesa.* – Premesso:

che il 31 luglio 1998, data di scadenza delle offerte irrevocabili presentate per l'acquisto della IAM Rinaldo Piaggio spa, ora in ammini-

strazione straordinaria secondo la «legge Prodi», il Ministro dell'industria ha accolto l'offerta della fondazione turca Tushav preferendola a quella della società ALA, costituita dai dirigenti della società e dalla Sshroeder, con l'appoggio finanziario di Comit e Paribas;

che la Tushav è una fondazione di diritto turco, avente lo scopo di promuovere lo sviluppo del settore aeronautico, per cui non si costituisce fin d'ora una società di diritto italiano ma viene indicato che questa società quando si costituirà avrà come socio al 51 per cento un componente della famiglia Buitoni, di cui non sono note le capacità finanziarie;

che tale scelta apre numerosi interrogativi sia sul piano industriale che finanziario per cui deve essere ulteriormente valutata,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità che la scelta del Ministro dell'industria sia stata fatta non basandosi su valutazioni economiche, sotto la pressione dei sindacati, dei consiglieri regionali ai trasporti ed ecologia, di Confindustria e di grossi nomi della finanza ed industria genovese e dintorni; quindi se la scelta sia stata pilotata politicamente;

se la scelta operata dal Ministro vada nella direzione opposta alle indicazioni dei commissari straordinari che hanno finora gestito l'azienda risanata e ricondotta all'utile e se ciò risulti essere in sintonia con le disposizioni UE;

se anche il parere consultivo espresso dal comitato di sorveglianza e dell'*advisor* Rothschild, incaricato di assistere i commissari nella selezione delle offerte pervenute, fosse contrario a tale soluzione; quindi, se tale specifico parere non fosse da considerare comunque come punto di riferimento;

se la proposta turca si appoggi su accordi sovranazionali intercorsi tra Governo italiano e turco per cui, a fronte dell'acquisto di elicotteri Agusta ed altri armamenti di nostra fabbricazione, i turchi attraverso la Piaggio avrebbero acquistato velivoli P 180 e PD 808 ed avrebbero aperto alla Piaggio il mercato delle Repubbliche ex sovietiche caucasiche;

se corrisponda a verità che, nonostante chiarimenti in merito da parte dei commissari straordinari, nè il Ministero dell'industria, nè il Ministero degli affari esteri abbiano risposto e chiarito tale scelta;

quali siano i veri interessi che abbiano spinto il Ministro verso questa decisione che sicuramente riporterà la società a rischio i cui costi saranno pagati ancora dallo Stato;

se sia vero che il piano industriale presentato dalla Tushav è pieno di errori, superficiale ed assolutamente fuori mercato;

se il piano finanziario sia da ritenersi adeguato visto che con 10 miliardi di capitale, 15 miliardi di mutui, 12 miliardi di prestiti da parte dei soci si dovrebbe finanziare l'importo di 390 miliardi e se esistano garanzie bancarie sugli affidamenti;

se la garanzia di assunzione di tutti i dipendenti, compresi quelli in cassa integrazione, in concreto 200 in più dell'offerta dell'ALA spa, poteva essere determinante nella scelta, comunque fino a quando tale occupazione fosse garantita;

se non sia il caso di operare una verifica ed aprire un'indagine su tutti i partecipanti alla suindicata operazione.

(4-12163)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento agli atti di sindacato ispettivo indicati in oggetto, si fa presente quanto segue.

La procedura di vendita, avviata con avviso pubblicato in data 11 settembre 1997, e conclusasi, circa un anno dopo, ormai in prossimità della scadenza dell'esercizio di impresa (28 novembre 1998), con l'aggiudicazione alla proponente Fondazione turca Tushav, costituiva il quarto esperimento di vendita del complesso aziendale facente capo alla società genovese Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio (S.p.A. I.A.M.R. Piaggio).

In esito a tale pubblicazione erano pervenute complessivamente cinque offerte vincolanti di acquisto, nessuna delle quali rispondeva integralmente ai requisiti previsti nel bando di gara. Due di tali offerte, tuttavia, apparivano meritevoli di approfondimento e miglioramento, a giudizio del Ministero dell'industria, che pertanto a tali fini invitava i commissari a dare corso ad una trattativa privata rispettivamente con la S.R.L. ALA e con la Fondazione turca Tushav.

Effettuata tale trattativa, con l'ausilio tecnico dell'*advisor* prescelto Rothschild, i commissari depositavano presso il competente Ufficio del Ministero dell'industria la loro relazione conclusiva con la quale, sulla base della valutazione comparativa delle due offerte definitive acquisite, chiedevano di essere autorizzati ad accettare l'offerta di Tushav, subordinatamente alla verifica da parte del Ministero dell'industria della «effettiva esistenza di affidamenti da parte del Governo turco in ordine al flusso di commesse di provenienza da area turca, nella misura indicata nell'offerta Tushav», nonché alla valutazione della «prevalenza di un maggior livello occupazionale rispetto al minor corrispettivo offerto»; in alternativa, ove tali condizioni non risultassero verificate, i commissari chiedevano di essere autorizzati ad accettare l'offerta di ALA.

In ordine a tale proposta il Comitato di sorveglianza, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, esprimeva il proprio parere favorevole in ordine alla accettazione dell'offerta di ALA.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Si sintetizzano di seguito i termini essenziali delle due offerte concorrenti, così come integrate e modificate nel corso della trattativa svolta:

ALA S.r.L: la società, costituita tra dirigenti e piloti della I.A.M.R. Piaggio con capitale iniziale pari a lire 24 milioni, prevedeva, in caso di aggiudicazione, la capitalizzazione per 30 miliardi, tramite l'intervento dei Fondi di investimento Schroder. L'offerta comprendeva un corrispettivo pari a lire 100 miliardi, oltre ad un *quantum* relativo all'incremento delle rimanenze (magazzino e lavori in corso) in misura non superiore al 5% del prezzo offerto; un livello occupazionale pari a 775 unità ed un piano industriale, supportato da garanzie finanziarie per complessivi 116 miliardi, consequenziale, quanto al settore motori, alle esistenti attività e previsioni aziendali e, quanto al settore velivoli, sostanzialmente improntato ad un forte sviluppo del prodotto P180.

Tushav: la Fondazione per la promozione ed il rafforzamento dell'Aviazione civile turca-Tushav prevedeva, in caso di aggiudicazione, la costituzione di una nuova società con capitale pari a lire 10 miliardi, partecipata per la maggioranza dalla stessa Tushav unitamente a esponenti della famiglia Buitoni, ad un Trust di diritto britannico ed alla CSC Aviazione. L'offerta prevedeva un corrispettivo pari a lire 66 miliardi, oltre ad un *quantum* relativo all'incremento delle rimanenze (magazzino e lavori in corso) da quantificarsi a seguito di verifiche tra le parti, stimato dai commissari, sulla base dei criteri indicati dalla proponente stessa, in circa lire 8 miliardi; un livello occupazionale pari all'intera forza lavoro della I.A.M.R. Piaggio (1080 unità) ed un piano industriale fondato, oltre che sulla prosecuzione delle attività esistenti, sulla acquisizione di nuove ed ingenti commesse provenienti dal Governo turco, sia per il settore motori che per quello velivoli.

Quanto alle conclusive valutazioni tecniche del consulente della procedura, esse si possono così riassumere:

il piano industriale di ALA, proiettato su di un quinquennio, era giudicato fattibile sia sotto il profilo tecnico che economico-finanziario. Esso in particolare prevedeva una progressiva riduzione dell'attività motori, conseguente alla prevedibile riduzione dell'attività di volo delle Forze armate italiane, a fronte di un aumento del fatturato velivoli, sostanzialmente fondato sulla previsione di vendita del P180 – ritenuto peraltro prossimo ai termini della sua vita tecnica – il quale da solo avrebbe dovuto assicurare il 50% del fatturato aziendale complessivo, rischiando di porre l'azienda in una condizione prossima al monoprodotto;

il piano industriale di Tushav, con proiezione decennale, pur in presenza di taluni profili di criticità, veniva giudicato interessante in relazione alle prospettive e potenzialità di sviluppo indicate, le quali, anche nell'ipotesi di una parziale attuazione, erano valutate idonee ad integrare le attività cosiddette istituzionali svolte dall'azienda e destinate ad una progressiva riduzione. A fronte di ciò, tuttavia, l'*advisor*

Rotschild rilevava l'inadeguatezza del piano finanziario allegato all'offerta, richiedendone una opportuna integrazione.

Tale integrazione veniva successivamente acquisita, su richiesta espressa dei commissari, nella veste di una dichiarazione bancaria di disponibilità a finanziare l'iniziativa della Tushav per 120 miliardi di lire, ritenuti necessari a garantire l'esecuzione del piano industriale.

Contestualmente, il Ministero dell'industria acquisiva, ai massimi livelli, positivi affidamenti circa il sostegno del Governo turco all'operazione di acquisizione da parte della Tushav del complesso industriale della I.A.M.R. Piaggio, nel quadro delle collaborazioni economiche tra Italia e Turchia.

A fronte delle positive risultanze delle verifiche effettuate, il Ministero dell'industria, nell'ambito della valutazione comparativa delle due offerte, ha ritenuto preferibile l'offerta Tushav, la quale, sebbene caratterizzata da un corrispettivo inferiore a quello proposto da ALA, è apparsa più rispondente all'interesse generale e coerente alle esigenze di razionalizzazione del comparto, in quanto fondata su prospettive di collaborazione internazionale e di minore dipendenza dalle commesse pubbliche italiane, sì da favorire un concreto e duraturo rilancio dell'azienda, laddove il piano proposto da ALA, seppure idoneo ed equilibrato nel breve periodo, avrebbe lasciato la I.A.M.R. Piaggio in una condizione di dipendenza dalle commesse pubbliche, peraltro in fase di progressiva riduzione, con la conseguente incertezza e precarietà in ordine al futuro della stessa.

In sostanza, l'offerta Tushav è apparsa maggiormente rispondente a quegli obiettivi di continuità delle attività aziendali e conseguente mantenimento dei livelli occupazionali, in misura peraltro sensibilmente superiore a quelli garantiti dall'offerta ALA, che costituiscono l'interesse pubblico prevalente tutelato dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Conclusivamente, le considerazioni e le verifiche che precedono hanno consentito di superare il parere del Comitato di sorveglianza e di accogliere la proposta dei commissari di accettare l'offerta Tushav, in quanto positivamente compiuti gli accertamenti e le valutazioni cui gli stessi avevano subordinato la proposta medesima.

Pertanto, con decreto in data 31 luglio 1998 a firma del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, i commissari venivano autorizzati ad accettare l'offerta della Fondazione turca e conseguentemente a stipulare il contratto di compravendita con la nuova società costituita tra i soggetti indicati da Tushav, contenente l'impegno dell'acquirente a mantenere l'attività produttiva per almeno un triennio e ad assumere e mantenere al lavoro per il medesimo periodo tutto il personale dipendente della I.A.M.R. Piaggio, compresi gli addetti in cassa integrazione.

Quanto infine alle presunte pressioni esterne, cui si fa riferimento nel testo dell'interrogazione parlamentare, in particolare da parte di sindacati e rappresentanti degli enti locali, si ritiene di sottolineare che

l'intervento nel procedimento da parte dei soggetti interessati è legittimo in virtù del principio generale di partecipazione, introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; più in particolare, si precisa che i sindacati sono parte necessaria del procedimento in virtù del disposto dell'articolo 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), che prevede uno specifico accordo sindacale nei trasferimenti di azienda.

Ciò premesso, si conferma che gli enti territoriali locali e le parti sociali hanno manifestato la loro preferenza per il piano industriale proposto dalla Tushav, in quanto ritenuto più idoneo a garantire il maggior numero di occupati ed il rilancio industriale dell'impresa; le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il citato accordo ai sensi dell'articolo 47 della sopra citata legge.

Il contratto è stato stipulato in data 9 novembre 1998.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(7 maggio 1999)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che i comuni devono oggi sostenere eccessivi oneri per l'ammortamento di mutui contratti a suo tempo con la Cassa depositi e prestiti;

che, a seguito della rinegoziazione di tali mutui, nel 1996 tale tasso è stato fissato al 9 per cento annuo, con presumibile riduzione all'8,50 per cento nel corso del 1999;

che il tasso suddetto è ormai ampiamente fuori mercato e ai limiti dell'usura;

che ciò pone in una situazione praticamente insostenibile i piccoli comuni, che non possono più contare fin dal 1992 sui mutui a carico dello Stato per acquedotti e fognature, né su significative forme di finanziamento;

che tali comuni avranno serie difficoltà ad aderire al cosiddetto «Patto di stabilità interno» previsto dall'articolo 28 del disegno di legge collegato alla Finanziaria 1999, oggi legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il conseguente «premio» dell'estinzione anticipata dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

che i piccoli comuni, per soddisfare i requisiti previsti dal «Patto di stabilità interno», dovranno praticamente rinunciare a nuovi investimenti, in quanto molti di essi non possiedono significativi cespiti patrimoniali, mobiliari e immobiliari per finanziarsi;

che, al fine di liberare risorse per investimenti a favore dei piccoli comuni si rende oggi necessaria una nuova rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, con la previsione di tassi in

linea con i tassi di mercato ed eventualmente criteri più selettivi e flessibili al fine di dare continuità e stabilità a tale manovra,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministero del tesoro intenda sollecitare la Cassa depositi e prestiti alla rinegoziazione dei mutui, al fine di consentire la liberazione di nuove risorse per compiti istituzionali ai piccoli comuni che rappresentano la stragrande maggioranza degli enti locali e che governano una quota rilevante del territorio e della popolazione nazionale;

se il Ministero del tesoro stia valutando la possibilità di altre iniziative in tal senso.

(4-13936)

(4 febbraio 1999)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in base a notizie di stampa («Il Sole 24 Ore» di domenica 14 marzo 1999, pagina 7) il Sottosegretario per il tesoro Pietro Giarda avrebbe rivolto un «invito» o «suggerimento» a «ricorrere alla Cassa depositi e prestiti piuttosto che ad una banca o al mercato finanziario» agli enti locali che intendono ricorrere all'indebitamento;

che ancor oggi numerosi enti locali e piccoli comuni sostengono eccessivi oneri per l'ammortamento di mutui contratti a suo tempo con la Cassa depositi e prestiti, che pratica tassi ormai ampiamente fuori mercato e ai limiti dell'usura;

che soprattutto i piccoli comuni sono in una situazione insostenibile in quanto non possono più contare fin dal 1992 sui mutui o significative forme di finanziamento da parte dello Stato;

che tali comuni avranno serie difficoltà ad aderire al cosiddetto «Patto di stabilità interno» previsto dall'articolo 28 del disegno di legge collegato alla finanziaria 1999, oggi legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il conseguente «premio» dell'estinzione anticipata dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

che si rende oggi fortemente necessaria una nuova rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, oltre alla previsione di tassi in linea con i tassi di mercato;

che lo scrivente ha già presentato su tale argomento l'interrogazione 4-13936 del 4 febbraio 1999, alla quale non ha ricevuto risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto riportato dalla stampa relativamente alle affermazioni del sottosegretario Giarda corrisponda al vero;

se il sottosegretario Giarda ritenga che le condizioni finanziarie praticate agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti siano più vantaggiose rispetto alle condizioni praticate dalle banche o dal mercato finanziario, nonostante quanto sopra rilevato relativamente ai mutui;

se il Ministro del tesoro intenda sollecitare la Cassa depositi e prestiti alla rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti locali con tassi ormai ai limiti del tasso di usura.

(4-14565)

(17 marzo 1999)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Ministero del tesoro ha diffuso in data 31 marzo 1999 la griglia dei «tassi di interesse effettivi globali medi» ai fini della legge antiusura (n. 108 del 1996) validi per il trimestre 1° aprile-30 giugno 1999;

che il tasso usurario sui mutui è stato fissato al 7,635 per cento, con riduzione superiore ad un punto rispetto al precedente tasso di riferimento (8,700 per cento);

che numerosi comuni sostengono oggi oneri eccessivi per l'ammortamento di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, con tassi oggi all'8,50 per cento;

che i tassi suddetti sono, dalla data del 1° aprile 1999, legalmente usurari in quanto superiori al tasso di riferimento sopra citato;

che la rinegoziazione dei mutui contratti da comuni ed enti locali con la Cassa depositi e prestiti è oggi opportuna e necessaria, in quanto la percezione di tali tassi mette la cassa depositi e prestiti in posizione di sostanziale illegittimità;

che tale situazione ha già determinato negative conseguenze per i piccoli comuni, con difficoltà ad aderire al «Patto di stabilità interno» previsto dall'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e rinuncia a nuovi investimenti per comuni non in grado di finanziarsi attraverso significativi cespiti patrimoniali, mobiliari e immobiliari;

che su tali questioni lo scrivente ha già presentato in data 4 febbraio 1999 l'interrogazione 4-13936 e in data 17 marzo 1999 l'interrogazione 4-14565, alle quali non ha avuto risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che sia «usurario» il tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi ai comuni, in quanto superiore ai vigenti «tassi di interesse effettivi globali medi» ai fini della legge antiusura (n. 108 del 1996);

se il Ministero del tesoro stia provvedendo o abbia provveduto a sollecitare la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare mutui contratti da enti locali a tassi oggi «usurari»;

se il Ministero del tesoro intenda oggi provvedere per rettificare la difficile situazione dei comuni, soprattutto piccoli, che oggi pagano tassi «usurari».

(4-14795)

(6 aprile 1999)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, con le quali viene sollecitata la rinegoziazione dei mutui accesi dagli enti locali, ed in particolare dai piccoli comuni, con la Cassa depositi e prestiti.

Al riguardo, si fa presente che sono state assunte importanti iniziative per favorire la riduzione degli oneri per interessi sui bilanci degli enti locali. In particolare, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica del 2 dicembre 1998, su proposta della Cassa medesima, è stata stabilita una riduzione dello 0,5 per cento sui tassi di interesse dei mutui concessi al 9 per cento ed al 10,5 per cento, con oneri di ammortamento a carico degli enti locali, estesa successivamente alle aziende speciali, ai consorzi ed alle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Il debito residuo dei mutui concessi al tasso del 10,5 per cento e del 9 per cento, quale risulta al 1° gennaio 1999, rappresenta l'87 per cento del totale del debito residuo a carico degli enti locali ed è pari ad oltre 40.000 miliardi di lire. La perdita per la Cassa depositi e prestiti, cui corrisponde un pari vantaggio economico per gli enti, è pari a circa 200 miliardi all'anno per i primi cinque anni; tale importo va, poi, lentamente decrescendo.

Ciò consente agli enti locali di reperire risorse finanziarie (rata di ammortamento ridotta a fronte di una percentuale di contribuzione erariale invariata) tali da favorire la ripresa degli investimenti.

Con decreto del Ministro del tesoro del 17 dicembre 1998, su proposta della Cassa depositi e prestiti, è stata altresì prevista la riduzione del 70 per cento dell'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata totalmente finanziata con i proventi di dismissione mobiliari ed immobiliari perfezionate nel 1998.

L'operazione ha comportato l'estinzione di un residuo debito di oltre 325 miliardi ed un risparmio per gli enti interessati, in termini di indennizzo, pari a 36,05 miliardi.

In proposito si richiamano alcune norme del collegato alla finanziari 1999, ed in particolare:

l'articolo 28, comma 3, che introduce il rimborso anticipato dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, alla condizione di presentare un piano quinquennale di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo;

l'articolo 61, comma 3, che autorizza la Cassa a trasformare in nuovi mutui a tassi vigenti il residuo capitale da ammortizzare di vecchi mutui concessi a tassi più elevati, sia pure capitalizzando l'indennizzo previsto dall'articolo 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

L'operazione, che si configura come una rinegoziazione, riguarda la trasformazione di mutui i cui effetti figureranno sui bilanci del 2000.

Allo scopo di consentire agli enti locali una gestione più articolata e flessibile dell'indebitamento nei confronti della Cassa depositi e prestiti sono stati introdotti criteri e meccanismi più vicini al mercato, potenziando l'offerta di credito con una maggiore articolazione dei mutui a tasso fisso e l'introduzione di nuove tipologie di finanziamento. Infatti, con due decreti del Ministro del tesoro in data 16 febbraio 1999 è stato introdotto un ampio ventaglio di prodotti finanziari: mutui a tasso fisso diversificati per durata, mutui a tassi variabili, mutui a tasso fisso con diritto di estinzione anticipata alla pari. Infine, si è provveduto ad una ulteriore riduzione del saggio di interesse rispetto a quella determinata il 2 dicembre 1998, passando al 4,60 per cento per i mutui ventennali a tasso fisso, al 4 per cento per quelli decennali ed al 4,35 per cento per quelli quindicinali.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(18 maggio 1999)

SEMENZATO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che è stata recentemente approvata la riforma della legge dell'obiezione di coscienza;

che l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro (AUCC) ha stipulato una convenzione con Levadife per l'impiego di obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo in data 9 novembre 1990 di cui al protocollo n. LEV/800002/SAM/3652/2;

che in data 19 giugno 1991 l'associazione in oggetto faceva richiesta di ampliamento del numero di obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo in servizio;

che tale richiesta, ispirata da motivi strutturale ed organizzativi, veniva soddisfatta con l'impiego di 3 obiettori in aggiunta ai 5 programmati originariamente;

che nel corso degli ultimi anni l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro si è ulteriormente sviluppata, raggiungendo 23.000 iscritti, con un conseguente ampliamento delle funzioni e dei servizi svolti anche presso vari reparti dell'ospedale policlinico di Perugia afferenti all'oncologia;

che questa crescita si è accompagnata ad una maggiore articolazione territoriale, con la nascita di numerosi comitati locali diffusi in varie parti della provincia;

che per un miglior funzionamento di tutte le attività svolte dall'associazione si ritiene essenziale poter disporre del contributo di un numero maggiore di obiettori di coscienza;

che in data 27 gennaio 1998 l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro invia una lettera al Ministero della difesa per chiedere l'ampliamento della convenzione;

considerato:

che l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro è impegnata nell'assistenza domiciliare dei malati oncologici terminali;

che nel 1997 l'associazione in questione ha assistito, utilizzando personale medico, infermieristico, psichiatrico e volontario, 186 pazienti mentre per il 1998 sono stati 103;

che l'utilizzo degli obiettori, in appoggio al personale ospedaliero, ha dato ottimi risultati e il loro apporto nella gestione dell'assistenza domiciliare è stato prezioso;

che un numero maggiore di obiettori, adeguatamente formato con corsi di preparazione, potrebbe rivelarsi utile come esperienza formativa per i giovani del nostro paese;

che il sottosegretario Rivera, rispondendo alla Camera dei deputati all'interpellanza 2-01386, ha dichiarato che l'attuale disponibilità di posti (circa 53.000) sarebbe insufficiente a consentire l'avvio in servizio di tutti i giovani che hanno presentato domanda di obiezione di coscienza;

che ogni anno centinaia di giovani presentano la domanda di obiezione e per mancanza di posti non hanno l'opportunità di prestare servizio civile sostitutivo;

che associazioni piccole ma efficienti, come quella umbra per la lotta contro il cancro, possono ampliare lo spettro dei servizi offerti, garantendo una migliore qualità dei servizi stessi e svolgendo altresì un servizio pubblico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno ampliare la convenzione all'associazione in questione.

(4-15018)

(27 aprile 1999)

RISPOSTA. – La richiesta di ampliamento inoltrata dall'Associazione umbra «Lotta contro il cancro» di Perugia è già stata soddisfatta in data 22 ottobre 1998. Infatti, come il senatore Semenzato ricorda nella sua interrogazione, la convenzione per l'impiego di obiettori di coscienza con l'ente citato prevedeva, in precedenza, una capacità ricettiva di 8 obiettori.

Successivamente, appunto a seguito dell'istanza prodotta dall'ente e tenuto conto delle meritevoli finalità dello stesso, la capacità è stata ampliata di ulteriori 12 unità e pertanto, ad oggi, possono trovare utile col-

locazione 20 giovani che sceglieranno di svolgere il servizio civile presso tale organismo.

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

(13 maggio 1999)

SERENA, MANFROI. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che attraverso i mezzi di comunicazione viene pubblicizzato, per voce del simpatico attore e scrittore Giobbe Covatta, un numero di conto corrente postale n. 79051009 della AMREF, associazione che si propone di aiutare i bambini in Africa;

che si assiste sempre più di sovente ad iniziative pubblicitarie, sui diversi media, di associazioni impegnate in scopi sociali;

che non si può però negare che la cronaca ci riservi anche la scoperta di episodi di truffe e raggiri a danno di inconsapevoli cittadini che, in buona fede pensando di dare il proprio contributo ad iniziative lodevoli, finiscono per essere raggirati o truffati,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano le informazioni di cui dispone il Ministro in indirizzo a proposito dell'associazione citata in premessa e quali siano, in generale, le forme di controllo sulle attività svolte dalle associazioni che pubblicizzano, spesso con grande impegno di fondi, i propri scopi sociali e le proprie iniziative.

(4-13860)

(29 gennaio 1999)

RISPOSTA. – Da informazioni assunte presso il Ministero degli affari esteri risulta che l'AMREF (African Medical and Research Foundation) è stata fondata in Kenia fin dal 1957. È un organismo privato, senza fini di lucro, istituito con lo scopo di migliorare le condizioni medico-sanitarie delle popolazioni dell'Africa orientale, nel rispetto della loro cultura.

L'AMREF collabora con le comunità locali, con il sistema sanitario pubblico e con altre organizzazioni umanitarie come l'UNICEF e l'OMS.

L'AMREF gestisce attualmente circa 80 progetti di sviluppo sanitario in tredici paesi africani. La sua sede principale si trova a Nairobi e vi lavora uno *staff* di oltre settecento persone, il 95 per cento delle quali è rappresentato da personale africano.

Detta organizzazione dispone di altre dieci sedi dislocate in Europa, USA e Canada che sostengono tecnicamente e finanziariamente la sede centrale. I paesi con i quali coopera sono Kenia, Ruanda, Somalia, Sud Africa, Sudan, Tanzania ed Uganda.

L'organismo non utilizza personale italiano nei progetti e fa parte del «Comitè de Liaison» delle organizzazioni non governative presso l'Unione europea.

Per quanto riguarda il controllo delle associazioni *non-profit* che raccolgono fondi per le proprie iniziative, il Ministro per la solidarietà sociale non possiede istituzionalmente (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998) potestà di ispezione e controllo sulle attività delle associazioni impegnate in scopi sociali. Solo nel momento in cui venissero segnalati casi di illegalità, il Dipartimento per gli affari sociali provvede ad avvisare gli organi competenti per effettuare i dovuti controlli.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(3 maggio 1999)